

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

| INDICE | | PAG. |
|---|-------------|-------------|
| | PAG. | |
| AMICONE e BOTTONELLI: Manifestazione folcloristica in Bologna. (10790) | 47086 | |
| BARTOLE: Esecuzione di controlli nella gestione degli uffici del registro. (10421) | 47087 | |
| BELLONI: Tutela della categoria dei medici condotti. (10668) | 47087 | |
| BERNARDINETTI: Accertamento per l'imposta di ricchezza mobile nel comune di Poggio Mirteto (Rieti). (10651) | 47088 | |
| BOIDI: Ruoli di professori supplenti delle scuole medie. (10850) | 47088 | |
| CACCURI: Sistemazione degli insegnanti medi ed elementari ex combattenti e reduci, (già orale). (4428) | 47089 | |
| CACCURI e MONTERISI: Repressione delle frodi in materia di prodotti agrari, (già orale). (4429) | 47090 | |
| CAPALOZZA: Importazione dal Giappone di prodotti ittici, (già orale). (4533) | 47091 | |
| CAPALOZZA: Vertenza tra l'insegnante Bonasera Finzi e il preside del liceo ginnasio di Pesaro. (10726) | 47091 | |
| CAPALOZZA: Difesa dei produttori ortofrutticoli. (10731) | 47092 | |
| CAPALOZZA e BERNARDI: Interpretazione del concetto di « urgente ed improrogabile necessità del locatore ». (10898) | 47093 | |
| CASONI: Contributi di ricostruzione agli agricoltori emiliani (4510 e 10738) | 47093 | |
| CERABONA e GULLO: Assegnazione di giudici a sedi vacanti, (già orale). (4372) | 47094 | |
| CHIARAMELLO: Dazio d'importazione di birra cecoslovacca per la valle di Aosta (10387) | 47094 | |
| CLOCCHIATTI: Nuovo edificio scolastico del comune di Gazzola (Piacenza). (10509) | 47095 | |
| COLITTO: Riduzione della tassa per le aree sopraelevabili nella provincia di Campobasso. (10187) | 47095 | |
| COLITTO: Ampliamento dell'ufficio delle imposte dirette del comune di Guglionesi (Campobasso). (10156) | 47096 | |
| COLITTO: Dipendenza del comune di Castelmauro dagli uffici del registro e delle imposte di Guglionesi (Campobasso). (10517) | 47097 | |
| COLITTO: Pensione di guerra al signor Mancini Mario da Montorio dei Frentani (Campobasso). (10547) | 47097 | |
| COLITTO: Pensione di guerra al signor Pinelli Antonio fu Donato da Macchiagodena (Campobasso). (10548) | 47097 | |
| COLITTO: Pensione di guerra alla vedova signora Iebulauro Maria Castellucci da Pettonarello (Campobasso). (10551) | 47097 | |
| COLITTO: Inclusione del comune di Bonafro (Campobasso) tra i comuni montani. (10580) | 47097 | |
| COLITTO: Pensione di guerra al signor De Cristoforo Agostino da Pizzone (Campobasso). (10606) | 47098 | |
| COLITTO: Pensione di guerra al signor D'Amico Angelo fu Carmine da Duronia (Campobasso). (10657) | 47098 | |
| COLITTO: Pensione di guerra al signor Di Salvo Clemente fu Antonio da Duronia (Campobasso). (10658) | 47098 | |
| COLITTO: Strada nel comune di Sepino (Campobasso). (10770) | 47098 | |
| COLITTO: Sistemazione del bacino e dei torrenti Tappone e Saraceno (Campobasso). (10777) | 47098 | |
| COLITTO: Inclusione del comune di Ripabottoni (Campobasso) tra i comuni montani. (10805) | 47099 | |
| COLITTO: Cantiere-lavoro nel comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) (10917) | 47099 | |
| DAL POZZO: Terreni espropriati da parte dei Consorzi agrari in Istrana (Treviso), (già orale). (4357) | 47099 | |
| DE' COCCI: Ricevitoria postale di Fabriano (Ancona), (10497) | 47100 | |
| DE' COCCI: Liceo classico governativo nel comune di Fabriano (Ancona). (10644) | 47100 | |
| DE' COCCI: Abilitazione agli insegnanti medi non di ruolo. (10736) | 47100 | |
| DELLI CASTELLI FILOMENA: Lavori artistici negli edifici pubblici, (già orale). (4451) | 47102 | |
| DE VITA: Ufficio tecnico provinciale di Trapani, (già orale). (4335) | 47103 | |
| DI DONATO: Ufficio del registro nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari). (10462) | 47103 | |

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|---|-------|
| DI DONATO: Decesso di un ricoverato nel sanatorio di Putignano (Bari). (10649) | 47104 | POLANO: Pensione di guerra al signor Lan- giu Pietro da Ascheri (Sassari). (10816) | 47113 |
| DI DONATO: Trattamento dei ricoverati nel sanatorio provinciale di Putignano (Bari). (10650) | 47104 | POLANO: Pensione di guerra alla signora Serra Rosalia da Bonorva (Sassari). (10818) | 47113 |
| FACCHIN: Indennità agli insegnanti dell'istituto tecnico industriale di Bolzano (10640) | 47105 | POLANO: Manifestazione alla memoria di Eugenio Curiel in Guspini (Cagliari). (10856) | 47113 |
| FANELLI: Sfruttamento dei fiumi Liri e Fibreno (Frosinone). (10512) | 47105 | POLANO: Cantiere-lavoro nel comune di Mara (Sassari). (10901) | 47113 |
| FODERARO: Uffici dell'ispettorato provin- ciali dell'agricoltura in Calabria. (10603) | 47106 | PRETI: Libera docenza ad ex combattenti e perseguitati politici. (10763) | 47114 |
| FODERARO: Ammissione nei ruoli degli insegnanti orfani di guerra. (10849) | 47106 | ROSELLI: Programmi didattici per le scuole medie. (10769) | 47116 |
| GUADALUPI e BOGONI: Mutui passivi per bilanci comunali deficitari. (9702) | 47106 | SALIA: Indennità alloggio ai sottufficiali carabinieri. (10743) | 47116 |
| GRIFONE e CERABONA: Esproprio della ditta Turati di Tricarico (Matera), (già orale). (4437) | 47107 | SAMMARTINO: Pensione di guerra al signor Pistaccio Gennaro fu Luigi. (10594) | 47116 |
| GRIFONE e CERABONA: Esproprio della azienda di Scanzano (Matera), (già orale). (4438) | 47107 | SAMMARTINO: Pensione di guerra all'inva- lido Porrone Dante di Alessandro. (10638) | 47116 |
| GUERRIERI EMANUELE: Assistenti di ruo- lo degli istituti tecnici in Sicilia, Sar- degna e Udine. (10828) | 47107 | SAMMARTINO: Pensione di guerra all'inva- lido Berardo Angelo fu Vincenzo, da Duronio (Campobasso). (10642) | 47116 |
| JACOPONI: Pagamento di premi ai vincitori del « Publilotto ». (10533) | 47108 | SAMMARTINO: Visita collegiale del mili- tare Lombardi Italo fu Carlo, da Va- stogirardi (Campobasso). (10740) | 47116 |
| LA MARCA: Assistenza mutualistica ai fa- miliari dei lavoratori dei cantieri di lavoro in Caltanissetta. (10906) | 47108 | SAMMARTINO: Pensione di guerra al signor Minicucci Antonio fu Salvatore, da Limosano (Campobasso). (10822) | 47117 |
| LENZA: Leggi sanitarie per le specialità, (già orale). (4343) | 47109 | TREMELLONI: Variazioni allo statuto della fiera di Milano, (già orale). (4518) | 47117 |
| LOZZA: Pubblicazione dei programmi per gli esami di Stato. (10678) | 47109 | TROISI: Accertamento della imposta di fa- miglia. (10491) | 47117 |
| LOZZA: Programmi per gli esami di Stato. (10684) | 47109 | VERONESI: Riscossione dei « dritti ca- suali ». (10426) | 47118 |
| MICELI e ALICATA: Licenziamento dell'in- gegner Romiti dall'Opera valorizza- zione Sila, (già orale). (4427) | 47110 | ZAGARI: Leggi concernenti il demanio armentizio, (già orale). (4473) | 47118 |
| NOTARIANNI: Inadempienza contrattuale della ditta appaltatrice dell'acquedotto sorrentino, (già orale). (4416) | 47110 | | |
| PALAZZOLO: Denuncia di autovetture in custodia nelle autorimesse, (già orale). (4355) | 47111 | | |
| PALAZZOLO: Benefici agli ex appartenenti all'U. N. P. A. (10699) | 47111 | | |
| PALAZZOLO: Libretto ferroviario ai vice- pretori onorari. (10924) | 47111 | | |
| PERRONE CAPANO: Prezzo dell'olio duran- te la raccolta, (già orale). (4401) | 47111 | | |
| POLANO: Indennità di missione a dipen- denti del catasto e della sezione tecni- ca erariale di Sassari. (10439) | 47112 | | |
| POLANO: Pensione di guerra al signor Man- ca Luigi da Sorgano (Cagliari). (10814) | 47112 | | |
| POLANO: Pensione di guerra all'invalido Canu Francesco fu Baingio da Sassari. (10815) | 47112 | | |

AMICONÉ e BOTTONELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non considera quanto meno eccessivo il comportamento usato dalla polizia di Bologna nei confronti del complesso folcloristico molisano la sera dell'11 gennaio 1953, in Piazza Re Renzo, e che si estrinsecò in una vera e propria carica con l'ausilio di alcune jeep, e relativa ingiunzione di sciogliersi e disperdersi.

« Per sapere, in definitiva, se è consentito alla polizia procedere con siffatti metodi nei confronti di giovani e ragazze in costume — i quali, nella fattispecie, reduci dall'aver partecipato allo spettacolo di danze e cori, presentato al teatro comunale di Bologna dal centro del teatro e dello spettacolo popolare, in occasione del II Congresso della cultura, si dirigevano cantando canzoni popolari molisane

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

verso Piazza Maggiore onde prendere il pullmann per rientrare in albergo — e sol perché camminavano in gruppo e, per tanto, a detta degli occhianti agenti di pubblica sicurezza, facevano « corteo » (10.790).

RISPOSTA. — « L'invito rivolto dal funzionario di pubblica sicurezza al gruppo di giovani, che in corteo non autorizzato, si avviava verso il centro della città, fu accolto senza obiezioni e, quindi, senza che si rendesse necessario l'intervento delle forze di polizia.

« Non sussiste, per tanto, che siano state eseguite le cariche con jeep, segnalate nella interrogazione ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se conosce il procedimento che viene attuato dall'ufficio successioni di Roma per la esecuzione di controlli sulla correttezza funzionale degli impiegati liquidatori e del servizio cassa, procedimento che non è compatibile con quel minimo di rispetto dovuto al cittadino nella sua posizione e qualità di contribuente, ossequiente ed adempiente, quando viene invitato, con termine perentorio e con danno per i suoi interessi, a presentarsi presso l'ufficio con la ricevuta del versamento eseguito, per sentirsi dichiarare che l'invito ha finalità di controllare l'esattezza delle scritturazioni tra madre e figlia della ricevuta, permettendo così al cittadino stesso di conoscere, in questa forma impropria, la insufficienza dei controlli preventivi nelle liquidazioni delle entrate dello Stato e se non sarebbe più semplice e più corretto, anche per la dignità dei funzionari nei confronti dei quali praticamente il controllo viene eseguito, che il servizio di verifica fosse eseguito a domicilio del contribuente a mezzo dell'apposito servizio di istituto ». (10.421).

RISPOSTA. — « L'articolo 246, lettera a), primo comma, delle istruzioni di contabilità demaniale del 7 aprile 1888, tuttora in vigore, fa obbligo agli ispettori, in sede di verifica delle gestioni degli uffici del registro, di « procurarsi e confrontare col bollettario le quietanze relative alle riscossioni di maggiore importanza ». La rigorosa osservanza della ricordata disposizione regolamentare, diretta a prevenire e reprimere eventuali irregolarità, fu ribadita da questo Ministero, Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, con circolare del 14 aprile 1926, n. 8766, prescrivendo che i confronti di che trattasi debbono essere sempre effettuati in occasione delle verificazioni di cassa.

« Per l'espletamento di tale delicato adempimento l'Amministrazione per altro non ha mancato di raccomandare la massima discrezione sia per non arrecare eccessivo fastidio ai contribuenti, sia per salvaguardare il prestigio del personale, che si identifica nel prestigio dell'Amministrazione. Ed infatti nel decorso di molti decenni i controlli in oggetto che vengono effettuati, oltre che a tutela dell'Erario, anche nello stesso interesse dei contribuenti, non hanno generalmente dato luogo a lagnanze.

« Per quanto riguarda il caso segnalato dall'onorevole interrogante si precisa che l'ispettore in verifica presso l'ufficio delle successioni di Roma, si è limitato ad effettuare il controllo di appena il 3 per cento delle bollette rilasciate nel periodo verificato, uniformandosi quindi alle disposizioni vigenti. Nell'invito a presentare le bollette non si può omettere di fissare un termine, essendo ciò indispensabile per poter procedere alla chiusura delle operazioni.

« È noto poi che controlli del genere vengono effettuati anche da altre Amministrazioni, come ad esempio da quella delle poste per quanto concerne i depositi a risparmio, per i quali è fatto obbligo ai possessori dei libretti di esibirli in brevissimi termini perentori agli ispettori delle poste per controllare la regolarità degli addebitamenti e degli accreditamenti e con avvertenza che, in mancanza, l'Amministrazione postale viene esonerata da ogni responsabilità.

« La proposta di effettuare i lamentati controlli presso il domicilio dei contribuenti non si presenta praticamente assecondabile, ove si consideri che mentre da un lato non si salvaguarderebbe in modo migliore il prestigio dei funzionari e dell'Amministrazione, dall'altro i controlli, non previsti in detta forma, oltre a provocare enorme perdita di tempo, potrebbero dar luogo a più gravi fastidi sia per i funzionari che per gli stessi contribuenti ».

Il Ministro: VANONI.

BELLONI. — *All'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se e quali disposizioni il Governo intende prendere per tutelare gli interessi della benemerita categoria dei medici condotti nelle norme in preparazione, regolatrici dei rapporti fra medici ed enti mutuo-assistenziali, in vista del fatto che gran parte della popolazione è ormai associata a detti enti e che le condizioni dei professionisti titolari di con-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

dotta sono, per le retribuzioni di condotta, tristissime ». (10.668).

RISPOSTA. — « Si risponde all'uopo, anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto segue:

« Attualmente sono in corso trattative dirette fra l'INAM, da una parte, e la Federazione nazionale dei medici ed il sindacato nazionale dei medici, dall'altra, per la stipulazione della nuova convenzione che regolerà, per il 1953, i rapporti tra le categorie sanitarie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

« In tale sede i rappresentanti delle categorie sanitarie, che partecipano alle trattative, potranno tener conto anche degli interessi dei medici condotti.

« Il Ministero del lavoro non ritiene, al momento attuale, di intervenire nelle trattative e si riserva di farlo qualora si presentassero particolari difficoltà che impedissero una sollecita stipulazione della nuova convenzione ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MIGLIORI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che l'ufficio imposte di Poggio Mirteto (Rieti) sottopone ad accertamenti per imposta di ricchezza mobile i diversi oleifici sociali, i quali, costituiti in cooperative o società a responsabilità limitata tra coltivatori e conduttori di aziende della zona, moliscono solo ed esclusivamente le olive di proprietà dei soci; e se, in caso affermativo, condivide l'azione dell'ufficio imposte di Poggio Mirteto ». (10.651).

RISPOSTA. — « Da indagini svolte risulta che gli enti collettivi, regolarmente costituiti, che gestiscono oleifici nel distretto dell'ufficio di Poggio Mirteto non hanno forma di cooperative, consorzi o associazioni di produttori aventi per iscopo la molitura delle olive dei soci, ma sono vere e proprie società a carattere industriale, come si desume dai propri statuti, sia pure con l'obbligo del conferimento da parte dei quotisti delle olive di propria produzione.

« Risulta, inoltre, che nella formazione delle tariffe catastali dei redditi agrari, applicate nel distretto in parola, il reddito derivante dalla trasformazione delle olive in olio non è stato considerato. Pertanto, detti enti collettivi, costituiti tutti sotto forma di società a responsabilità limitata, sono stati assoggettati ad imposta di ricchezza mobile in

base al reddito derivante dalle risultanze dei rispettivi bilanci, in esso compreso il reddito proveniente dalla trasformazione in olio delle olive conferite dai soci.

« Al riguardo, occorre tener presente che, in virtù del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, le tariffe del reddito agrario, calcolate sulla base della media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione, non vengono riferite al normale ciclo produttivo agrario astrattamente considerato, ma ai sistemi di produzione e trasformazione prevalenti in ogni singolo comune. Per cui il reddito, derivante da ulteriori fasi di manipolazione o trasformazione dei prodotti del fondo, del quale non sia stato tenuto conto nelle tariffe in parola, è soggetto alla normale imposta di ricchezza mobile.

« Tale concetto è ribadito dalla interpretazione della citata legge 29 giugno 1939, n. 976, data con la sentenza della Suprema corte di cassazione, a sezioni unite, 14 giugno-30 ottobre 1951, n. 2651, in causa Cantina sociale cooperativa di Soliera e Sozzigalli contro la Amministrazione finanziaria, interpretazione che è stata accolta da questo Ministero, come da circolare in data 13 maggio 1952, numero 302.390 ».

Il Ministro: VANONI.

BOIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga di dover prontamente sottoporre all'esame del Parlamento il preannunziato disegno di legge tendente a sistemare nei ruoli i professori supplenti delle scuole medie, quando concorrono le seguenti tre condizioni:

1°) non abbiano superato i normali limiti di età;

2°) abbiano prestato servizio di supplente per almeno 5 anni;

3°) abbiano superato una prova o un esame pratico, in sede di ispezione ». (10.850).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante vuole evidentemente riferirsi al progetto di legge inteso a concedere l'abilitazione all'insegnamento ai professori supplenti che si trovino in determinate condizioni, giacché nessun progetto è stato predisposto che preveda la immissione in ruolo di tale categoria di insegnanti.

« Ciò chiarito si comunica che lo schema di disegno di legge per la concessione della abilitazione ai professori non di ruolo è già

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

stato approvato dal Consiglio dei ministri; approvazione di massima, per altro, in quanto si sono fatte salve ulteriori intese col tesoro per la definitiva elaborazione del progetto.

« Non appena tali intese saranno state concluse, il disegno di legge sarà presentato al Parlamento ».

Il Ministro: SEGNI.

CACCURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno:

1°) che venga ripristinata la legge sulla riserva del 50 per cento a favore dei combattenti e reduci;

2°) che venga sanata integralmente la posizione dei combattenti e reduci rifacendosi allo spirito del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, giusta l'articolo 1 della citata legge;

3°) che sia provveduto alla sistemazione definitiva degli insegnanti medi ed elementari combattenti e reduci mediante un nuovo ruolo speciale transitorio ad esaurimento, riservato a tutti i combattenti e reduci che alla data del 31 dicembre 1952 abbiano maturato il diritto di parteciparvi secondo lo spirito dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 », (già orale 4428).

RISPOSTA. — « La riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari reduci e combattenti è tuttora operante, in forza di una legge di carattere generale.

« Nei concorsi a cattedre di scuole secondarie, i reduci e i combattenti si giovarono e si giovano ancora del beneficio della graduatoria ad esaurimento, in ragione del 20 per cento dei posti che annualmente si rendono vacanti.

« Per quanto concerne la riserva del 50 per cento dei posti, sia a favore degli ex combattenti maestri elementari, sia a favore degli ex combattenti insegnanti di scuole medie che aspirino ad un incarico o ad una supplenza, si fa presente che le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, hanno perduto efficacia col 31 dicembre 1951.

« Trattavasi, nella specie di una norma di carattere generale interessante tutti i rami dell'Amministrazione statale e, per tanto, non si sarebbe potuto da parte del Ministero della pubblica istruzione disporsi una proroga uni-

laterale della riserva di posti a favore dei reduci. Il Ministero ha, comunque, provveduto a fissare un punteggio suppletivo a favore dei reduci che aspirino ad un incarico o ad una supplenza, sia nelle scuole secondarie che in quelle primarie.

« Si comunica, inoltre, che, a cura del Ministero del lavoro, è stato predisposto un disegno di legge per il richiamo in vigore della cennata disposizione legislativa.

« Qualora tale disegno di legge fosse tempestivamente perfezionato, se ne gioverebbero anche gli insegnanti medi ed elementari.

« Per quanto riguarda i punti 2°) e 3°) della interrogazione si fa osservare quanto segue:

« I motivi che ostacolano la sistemazione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti reduci e combattenti vanno ricercati nello spirito e nella lettera del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« A norma di tale decreto, infatti, doveva essere immesso nei ruoli transitori un numero di insegnanti corrispondente al numero delle cattedre allora vacanti.

« Di conseguenza, l'accoglimento della proposta dell'onorevole interrogante comporterebbe necessariamente la emanazione di un apposito provvedimento legislativo, al quale, comunque, lo scrivente sarebbe decisamente contrario per le seguenti ragioni:

1°) perché, trascorso il periodo eccezionale del dopoguerra, è necessario tornare alla normalità anche nel campo del reclutamento del personale insegnante che si concreta attraverso i concorsi per esami e per titoli;

2°) perché la proposta dell'onorevole interrogante, se fosse accolta, avrebbe effetti deleteri sui futuri concorsi in quanto rappresenterebbe una ipoteca sui posti che si renderanno vacanti e che, per tale motivo non potrebbero essere conferiti ai neo laureati e ai neo diplomati che non hanno diritto all'inquadramento nei ruoli transitori.

« D'altronde nessun richiamo può essere fatto al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, né, si aggiunge, alla legge di attuazione 5 giugno 1951, n. 376, giacché in conseguenza della riserva formulata sull'articolo 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, tali disposizioni riguardano il personale amministrativo avventizio dello Stato e non gli insegnanti che furono immessi nei ruoli transitori in virtù del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« Si fa, infine, presente che i reduci e i combattenti hanno potuto usufruire ed in parte usufruiscono tuttora di notevolissime age-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

volazioni (concorsi riservati, esonero dalla prova scritta, riserva di posti, graduatorie ad esaurimento, punteggi supplementari), onde è da ritenere che il Governo, lungi dall'ignorare le aspirazioni di tale benemerita categoria, le ha soddisfatte nella misura più larga, pur tenendo conto della necessità di salvaguardare gli interessi superiori della scuola ».

Il Ministro: SEGNI.

CACCURI E MONTERRISI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti.* — « Per sapere se non sia opportuno:

1°) che siano stralciate dalla legge, in via di riforma, sulla repressione delle frodi commesse nella produzione e nello scambio dei prodotti agrari, emanate al più presto e fatte rigorosamente osservare, le norme che si riferiscono alle uve, ai mosti, ai vini, ai loro sottoprodotti ed alle sostanze usate in enologia;

2°) che sia abolita l'imposta di fabbricazione sui fichi secchi torrefatti destinati alla produzione dei surrogati di caffè;

3°) che sia esercitato il più severo controllo sulla produzione, sul commercio e sulla circolazione dei fichi secchi, da effettuarsi mediante:

a) l'obbligo ai produttori di denunciare i quantitativi di fichi secchi prodotti;

b) l'obbligo ai produttori e ai commercianti di tenere, costantemente aggiornato, un registro di carico e scarico;

c) la istituzione di una speciale bolletta di accompagnamento per i trasporti di fichi secchi, industriali destinati alla distillazione;

4°) che siano mantenute e fatte osservare le disposizioni in vigore sull'alcool da frutta e sull'alcool da vino;

5°) che sia disposto il più rigoroso controllo sull'uso del melasso e dello zucchero consumati dalle industrie dolciarie;

6°) che le ferrovie dello Stato estendano ai trasporti del vino, per distanze comprese tra gli 800 ed i 1000 chilometri, le agevolazioni di classe e di tariffa di cui godono in atto i trasporti del vino per distanze superiori ai 1000 chilometri;

7°) che si provveda sollecitamente ad emanare lo « Statuto della vite, del vino e dell'alcool » per la disciplina dell'intera materia riguardante la produzione ed il commercio dell'uva e dei suoi derivati », (già orale 4429).

RISPOSTA. — « La legislazione che disciplina la fabbricazione e il commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario è og-

getto di esame da parte di questo Ministero che ha già elaborato uno schema di disegno di legge per raggruppare tutta la materia.

« Non si ravvisa l'opportunità di stralciare le disposizioni riguardanti il vino e dar corso ad una legge a se stante, in primo luogo perché per altri prodotti vi è analoga necessità di effettuare un rapido aggiornamento ed in secondo luogo perché verrebbe in tal modo mantenuto l'inconveniente, già deprecato, della frammentarietà delle disposizioni legislative.

« Relativamente al punto 2°) della interrogazione si fa presente che il Dicastero delle finanze, interessato in proposito, ha reso noto che sono colpiti dalla imposta di fabbricazione i surrogati di caffè e non anche le singole materie prime ad essi destinate.

« Non appare, quindi, possibile l'esonero dal pagamento del particolare tributo su quella parte di surrogato che venga ottenuta con l'impiego di fichi secchi.

« Circa il punto 3°) si osserva che non sembra accettabile la proposta con esso avanzata, in quanto per altri prodotti disposizioni analoghe a quelle richieste non hanno recato risultati soddisfacenti, mentre si ritiene che per stroncare le fraudolenti sofisticazioni del vino con sidri di fichi, siano sufficientemente idonee le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1952, n. 1322, che istituisce una speciale vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene.

« In ordine al punto 4°) si assicura che il competente Dicastero delle finanze ha intendimento di non apportare alcuna variazione all'attuale regime fiscale della distillazione.

« In accoglimento del voto contenuto nel punto 5°), questo Ministero ha interrogato gli organi competenti perché sia intensificato il controllo sull'uso del melasso e dello zucchero da parte delle industrie dolciarie, per evitare che determinati quantitativi di tali prodotti siano destinati ad altri usi, anziché alla fabbricazione di dolciumi.

« Per quanto concerne il punto 6°) della interrogazione, che investe la competenza dell'Amministrazione dei trasporti si fa presente che i trasporti di vino sulle ferrovie dello Stato, soprattutto quelle a lunga distanza, risultano già particolarmente favoriti con classi di tariffa i cui prezzi non coprono — in alcuni casi — nemmeno il costo vivo del trasporto. Né la riforma tariffaria in vigore dal 1° febbraio 1952 ha apportato, in complesso, variazioni di rilievo ai già bassi prezzi precedentemente applicabili al prodotto in questione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

« Si aggiunge poi che per tale traffico sono operanti anche agevolazioni di carattere concessionale che si concretano nelle seguenti riduzioni:

20 per cento per il vino in carri serbatoi privati;

12-20 per cento per il vino in fusti, botti, barili, damigiane, bottiglie, ecc. spedito da parte delle ditte facenti parte dell'Associazione italiana industriali vini e liquori.

« Stando così le cose e tenuto conto della situazione finanziaria delle ferrovie dello Stato, non riesce possibile ottenere, per il trasporto del vino, ulteriori benefici tariffari.

« Si fa presente, infine, che l'opportunità di migliorare tutta la materia relativa al problema vitivinicolo è condivisa da questo Ministero, che vi provvederà non appena saranno terminati gli studi promossi a tale scopo ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — « Sulla minacciata importazione dal Giappone di prodotti della pesca per circa un miliardo di lire con gravissimo pregiudizio per la nostra industria della pesca e per la nostra industria conserviera che sono già in crisi », (già orale 4533).

RISPOSTA. — « Debbo far presente all'onorevole interrogante che la abituale importazione italiana dei prodotti ittici necessari alla integrazione del fabbisogno nazionale si svolge attualmente sul ritmo di oltre 14 miliardi di lire all'anno.

« Nel quadro della nostra abituale importazione i contingenti annui previsti dall'accordo italo-giapponese che per altro non prevede alcuna importazione di pesce fresco appaiono per tanto assai modesti, se non del tutto irrilevanti. Il contingente « pesce congelato seccato, affumicato e salato compreso albacora » stabilito in dollari 500.000 pari a lire 312.500 non sorpassa infatti il 2,5 per cento dell'importazione stessa.

« Il contingente in questione è stato per altro considerato con vivo interesse dalle industrie conserviere nazionali in quanto per esse costituisce materia prima da passare alla lavorazione.

« L'importazione di tonno sott'olio e di maccarello in scatola fissata rispettivamente in dollari 200.000 e dollari 50.000 pari a complessive lire 156.000.000 corrisponde d'altra

parte approssimativamente al 3-4 per cento della importazione abituale italiana oscillante intorno ai 4 miliardi all'anno.

« È anche previsto un contingente di « salmone in scatola » di dollari 200.000, genere questo non prodotto dalle attività nazionali.

« Va rilevato inoltre che alla stipulazione dell'accordo con il Giappone si è giunti dopo negoziazioni nel corso delle quali mentre da un lato si è ottenuto l'approvvigionamento di materie essenziali per il mercato nazionale, dall'altro si è assicurato il collocamento sul mercato giapponese di numerosi prodotti nazionali provenienti da settori la cui vita è legata alle possibilità di esportazione.

« Sono stati così stabiliti numerosi contingenti all'esportazione che si riferiscono a settori di grande interesse e cioè:

| | |
|--|-------------------|
| Sale (tonnellate 300.000) | Dollari 2.000.000 |
| Estratti tannici | » 600.000 |
| Limoni, scorze, polpe e succhi di frutta, vini, vermouth, ciliege conservate ed altri prodotti | » 400.000 |
| Essenze ed olii essenziali | » 200.000 |
| Olio d'oliva | » 150.000 |
| Sughero | » 100.000 |

« Gli altri contingenti stabiliti a favore dell'esportazione italiana interessano settori di grande importanza quali quelli del marmo, del gesso, del pomodoro, dei tessuti di lana, dei macchinari, dei libri e riviste, dei prodotti chimici farmaceutici, ecc.

« Ritengo per tanto che le preoccupazioni dell'onorevole interrogante per la nostra industria della pesca e per la industria conserviera non abbiano ragione di permanere data la modesta portata delle voci cui si riferiscono tenuti presenti gli innegabili aspetti vantaggiosi che l'accordo in questione presenta ».

Il Ministro del commercio con l'estero: LA MALFA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per avere ragguagli sulla incredibile vicenda che ha condotto la ordinaria di scienze nel liceo classico di Pesaro ad essere nominata preside del liceo classico di Osimo (Ancona) ». (10.726).

RISPOSTA. — « In seguito alle risultanze di un'inchiesta amministrativa condotta presso il liceo ginnasio di Pesaro, venne adottato il trasferimento ad altra sede (liceo ginnasio di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Faenza) della professoressa Finzi Bonasera Ida, titolare di scienze naturali in quel liceo; con tale provvedimento veniva a cessare la ragione di incompatibilità che aveva determinato una vertenza tra la predetta insegnante e il preside dell'Istituto.

« La illazione circa una promozione che il Ministero avrebbe accordato alla professoressa Bonasera Finzi, e che sarebbe in stridente contrasto col trasferimento disposto, nei suoi confronti, non ha invece alcun fondamento. È da tener presente, infatti che la nomina a preside non si consegue per normale sviluppo di carriera, bensì mediante uno specifico concorso per titoli ad esami cui si può partecipare qualora si posseggano determinati requisiti indicati dalla legge.

« La professoressa Bonasera Finzi ha preso parte a tale concorso, prima ancora che si determinasse la vertenza col suo preside; ed avendo riportato, nel complesso dei titoli e delle prove di esame, un punteggio elevato, è riuscita vincitrice.

« L'amministrazione, nel conferirle la nomina, non ha potuto tener conto, ovviamente, della situazione del liceo di Pesaro, già da considerare, per i motivi suesposti, superata, ma ha tenuto unicamente conto dei risultati del concorso, che del resto non poteva ignorare da un punto di vista giuridico e amministrativo. Considerati i fatti nella loro specificità, si vede che la coincidenza tra la vertenza Donini-Bonasera e lo svolgimento del concorso a preside (superato dalla Bonasera) è puramente di ordine temporale, trattandosi di due fatti che non hanno nessun rapporto o legame tra loro.

Il Ministro: SEGNI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Sulle urgenti provvidenze da adottare in difesa dei produttori ortofrutticoli ». (10.731).

RISPOSTA. — « Questo Ministero segue con particolare interesse l'andamento del mercato dei prodotti ortofrutticoli e non manca di adottare o promuovere i provvedimenti che si appalesino utili per sostenerlo.

« Nel settore degli scambi internazionali questo Ministero e quello del commercio con l'estero, in stretta collaborazione tra loro, hanno cercato e cercano con tutti i mezzi a disposizione di favorire al massimo l'esportazione dei prodotti in parola.

« Purtroppo in tali azioni si incontrano spesso notevoli difficoltà da imputare: in primo luogo alla posizione debitoria nel-

l'E.P.U. di alcuni tra i principali paesi acquirenti (esempio Inghilterra e Francia che hanno revocato le misure di liberazione ed adottato restrizioni quantitative alle importazioni di generi non considerati di prima necessità); alla concorrenza degli altri paesi produttori del bacino Mediterraneo che spesso vendono a prezzi più bassi, concedendo premi all'esportazione o applicando cambi multipli; al fatto che tali paesi concorrenti, non essendo industrialmente progrediti, sono in grado di assorbire forti quantitativi di prodotti industriali finiti, potendo così, come contropartita esportare maggiori quantità di ortofrutticoli.

« Oltre le iniziative di cui sopra altre ne sono state adottate o sono in corso di adozione per favorire il collocamento dei prodotti in questione.

« Tra queste meritano di essere rammentate quelle prese dal Dicastero dei trasporti, il quale sta esaminando la possibilità di concedere altre facilitazioni in tema di tariffe ferroviarie oltre quelle in vigore per i trasporti dei prodotti suddetti.

« In particolare il suddetto Ministero, con decreto ministeriale 23 dicembre 1952 ha già elevato le riduzioni di prezzo per i trasporti delle mele all'estero portandole dal 10 per cento al 20 per cento per quelli percorrenti almeno 200 chilometri e dal 20 al 25 per cento per quelli da 200 a 500 chilometri.

« Sono stati, inoltre, confermati, e in parte migliorati, i prezzi speciali ridotti extra-italiani in vigore per l'esportazione verso l'Inghilterra ed i porti del Mare del Nord (riduzione del 30 per cento circa).

« Il citato Ministero ha inoltre accordato per i prodotti appoggiati ai magazzini frigoriferi di Aversa per la rispedizione all'interno o all'estero, il beneficio di considerare cumulate le distanze del trasporto originario e quelle del trasporto in rispedizione. Per ciascun carico di merce immesso negli impianti suddetti e successivamente rispedito viene concesso, in tal modo, un abbuono sulla tassa di porto calcolata in base alle favorevoli tariffe speciali di cui si è accennato.

« Sempre al fine di aumentare il consumo delle mele sono state interessate le amministrazioni competenti, perché disponessero acquisti di tale prodotto da parte degli enti assistenziali, Forze armate, ecc.

« Il Ministero della difesa ha già comunicato di aver raccomandato ai comandi militari territoriali, il massimo consumo possibile di detto prodotto.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

« Si ritiene che la situazione del settore degli ortofrutticoli potrà trovare un miglioramento dalla emanazione del provvedimento legislativo attualmente all'esame del Parlamento che rivede tutta la materia relativa alla disciplina dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso.

« Con tale provvedimento si tende a togliere a detti mercati l'attuale prevalente qualità di aziende che operano in condizioni di monopolio, nella sfera delle attività municipali e a ricondurli alla loro funzione prettamente economica, agevolando l'attribuzione della loro gestione alle stesse categorie interessate, ammettendo che il commercio all'ingrosso dei prodotti possa svolgersi anche fuori mercato, consentendo ai produttori di ritirare i prodotti, quando lo ritengano conveniente e salvaguardando gli interessi dei produttori stessi con una adeguata rappresentanza in seno alle commissioni di mercato.

« Altre utili iniziative per migliorare la situazione dei prodotti in questione sono quelle della istituzione di « centrali ortofrutticole » che questo Ministero, nei limiti delle attuali possibilità legislative e finanziarie non mancherà di incoraggiare.

« Tali centrali, infatti, per le attrezzature di cui dispongono sono in grado di attuare un ciclo completo e quindi tanto più efficace di interventi a difesa della produzione ortofrutticola, dalla raccolta alla lavorazione, selezione, conservazione e collocamento dei prodotti.

« E da presumere che per l'effetto concomitante dei vari interventi già adottati e di quelli che sono in corso, entro un ragionevole periodo di tempo possa risultare una situazione più favorevole del settore ortofrutticolo ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

CAPALOZZA e BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non intenda prendere l'iniziativa per una norma interpretativa del concetto di « urgente e improrogabile necessità » del locatore di cui alla legge 23 maggio 1950, n. 253, stante i sempre più preoccupanti criteri di larghezza adottati da certe magistrature, in netta antitesi con la lettera e lo spirito delle disposizioni vincolistiche; tipico esempio la sentenza del Tribunale di Bologna 24 giugno 1952 in sede di appello della causa Malcanzi-Bastia (presidente Grassi, estensore Vaselli), che è giunta a riconoscere la eccezione alla proroga a favore di una famiglia di cinque persone,

oltre ad una bambina e tre domestiche, già allogata in un vasto e signorile appartamento composto del giardino, di un seminterrato (cucina, camera da pranzo, guardaroba, due camere da letto), del piano rialzato (due ambienti d'ingresso, camera da pranzo, salotto, camera da letto e veranda) e del primo piano (quattro camere da letto, due bagni, una terrazza e una veranda) col pretesto che i locali sono insufficienti a ricevere ed ospitare i dirigenti e gli amministratori di complessi industriali coi quali il marito e i figli della locatrice sono in rapporti di affari ». (10.898).

« RISPOSTA. — « Riguardo alla interrogazione, comunico che l'emanazione di una norma di interpretazione autentica del concetto di « urgente ed improrogabile necessità del locatore » contenuto nell'articolo 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e nella precedente legislazione sulle locazioni di immobili urbani, non si ravvisa necessaria e, comunque, non opportuna.

« A tale concetto, invero, la Suprema Corte di cassazione ha dato fino dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, ampia e particolareggiata interpretazione giurisprudenziale in numerosissime pronunce.

« Per quanto poi riguarda le valutazioni che in casi singoli vengano compiute dai magistrati di merito, eventualmente in contrasto con i criteri stabiliti dalla legge, quali sono stati affermati dalla Corte di cassazione, si fa presente che è sempre possibile il ricorso alla predetta corte regolatrice ».

Il Ministro: ZOLI.

CASONI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente provvedere alla liquidazione dei contributi di ricostruzione di cui al decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, agli agricoltori che avendo completato le opere di ricostruzione nelle loro proprietà, attendono dal 1948 di percepire quanto ad essi legittimamente spetta.

« L'ormai troppo lungo ritardo nel pagamento di questi contributi ha già arrecato ingenti danni ai singoli ed alle economie agricole delle zone più devastate dalla guerra e ad esso necessita porre termine per evidenti ragioni di indole economico-giuridico-morale (già orale 4510).

« Per sapere quali provvedimenti intendono adottare per mettere l'Ispettorato compartimentale di Bologna in condizione di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

liquidare una buona volta i contributi di ricostruzione dovuti a termine del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, agli agricoltori della regione emiliana-romagnola, che hanno da tempo ricostruito gli immobili devastati dalla guerra.

« Con i mezzi ordinari del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il compartimento di Bologna riuscirà a pagare appena i contributi con data anteriore al giugno 1948; è quindi di evidenza solare che lo Stato deve far fronte ai suoi impegni con mezzi straordinari e senza ulteriori indugi ». (10.738).

RISPOSTA. — « Si risponde alle interrogazioni sopra riportate anche a nome del Ministero del tesoro.

« Questo Ministero ha già avuto occasione di comunicare notizie all'onorevole interrogante in ordine al pagamento dei contributi statali agli agricoltori emiliani nelle spese di ripristino di opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dalla guerra, rispondendo a precedenti interrogazioni sullo stesso argomento.

« Si aggiunge che sono stati recentemente approvati dal Senato due provvedimenti di autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario (lire 2 miliardi per l'esercizio in corso e lire 2 miliardi per l'esercizio 1953-54).

« Si ha fiducia che anche la Camera dei deputati vorrà approvare sollecitamente detti provvedimenti, i quali consentiranno la prosecuzione degli interventi statali ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

CERABONA E GULLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere a quali criteri si ispira nell'assegnare i giudici alle sedi vacanti, specialmente a quelle più ambite, e se ritiene di poter affermare che dà il valore dovuto al requisito dell'anzianità, il quale, per essere automatico, è quello che più sicuramente garantisce da eventuali abusi e favoritismi.

« Il quesito che si propone, con la presente interrogazione, è determinato da alcune recenti assegnazioni, che hanno cagionato recriminazioni e proteste in molti magistrati quali ritengono di essere stati ingiustamente proposti ad altri », (già orale 4372).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione presentata — alla quale, giusta comuni-

cazione della segreteria della Camera dei deputati, viene desiderata risposta scritta — si comunica che non è possibile dare agli onorevoli interroganti una concreta risposta se non vengono indicati i casi specifici di assegnazione di sedi, che avrebbero dato luogo a recriminazioni e proteste da parte di molti magistrati ».

Il Ministro: ZOLI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se il decreto 15 novembre 1952, n. 475/7475, che sottopone a dazio l'importazione delle bottiglie contenenti birra estera in esenzione ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 623, per la Valle d'Aosta, sia conforme al parere espresso dal collegio consultivo dei periti doganali; e se intenda dare istruzioni interpretative del pensiero del legislatore nel senso che l'esenzione fiscale, accordata dall'articolo 1 della legge stessa, per ettolitri 9000 di birra, sia ragguagliata, per quella estera, all'ammontare del dazio sul valore della birra posta al confine, calcolato con le norme in vigore e che sarebbe dovuto se la birra stessa fosse sottoposta a pagamento ». (10.387).

RISPOSTA. — « L'interrogazione si riferisce alla importazione della Valle d'Aosta di una partita di 15.624 bottiglie di birra cecoslovacca, per la quale la dogana ebbe a sollevare controversia di tariffa, ritenendo che i recipienti di vetro dovessero assolvere il dazio loro proprio, in quanto la franchigia, prevista dalla legge 3 agosto 1949, n. 623, per il contenuto non si può estendere anche ai recipienti.

« La controversia è stata decisa da questo Ministero con decreto del 15 novembre 1952, n. 475/7475, in conformità al parere espresso dal collegio dei periti doganali, i quali nell'adunanza del 5 novembre 1952 hanno riconosciuto che l'articolo 27 comma a) delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale — secondo cui i recipienti di vetro, contenenti merci esenti da dazio, sono da assoggettare al dazio loro proprio separatamente dal contenuto — si rende applicabile anche quando la merce è ammessa alla franchigia daziaria, non per disposizione di tariffa, ma per effetto di leggi speciali, tanto più che queste, per il loro carattere eccezionale, non comportano applicazione estensiva.

« Al riguardo è opportuno inoltre osservare che l'ammontare dei proventi — cui l'erario ha rinunciato a favore della Valle d'Aosta con la legge 3 agosto 1949, n. 623, — non può considerarsi consolidato in cifra definitiva, in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

modo che, una volta calcolati tali proventi per ciascuna delle merci ammesse alla franchigia, previa conversione *ad valorem* dei contingenti stabiliti per quantità, sia poi possibile computare a scarico di essi i diritti erariali che, volta per volta, vengono condonati. Ovvio è, del resto, la estrema difficoltà dell'applicazione di tale sistema.

« In particolare, per la birra, si ritiene non solo necessario, ma anche più conveniente per la Valle d'Aosta che il contingente continui a rimanere fissato in ettolitri, dato che, in tal modo, si può interamente usufruire di esso, indipendentemente dalla provenienza nazionale od estera della merce, dalla qualità di essa e dal prezzo variabile sia in relazione al tempo che alla fonte di acquisto; e, soprattutto, senza riguardo alle variazioni che possono intervenire nella misura dei tributi.

« Per altro, fermo restando il contingente per quantità, non sarebbe difficile stabilire, volta per volta, a quanti ettolitri di birra in fusti si ragguaglia — per l'ammontare dei diritti che sarebbero dovuti — una determinata partita di birra in bottiglie importata che il dazio sui recipienti. Da un calcolo approssimativo i diritti afferenti a 100 litri di birra in bottiglie, recipienti compresi, corrisponderebbero a quelli dovuti per 120-125 litri di birra in fusti. Senonché, adottando questo ragguaglio per lo scarico del contingente, questo, per la parte importata dall'estero, verrebbe ridotto di almeno il 20 per cento e, d'altro canto, verrebbe accordata una franchigia (per i recipienti) che la legge non prevede.

« Ove sia questo il sistema auspicato dall'onorevole interrogante non si può non fare anche rilevare che la questione ha i suoi riflessi negativi sulla protezione che spetta alla industria vetraria nazionale.

« Comunque gli importatori di birra della Valle d'Aosta potrebbero avvalersi dell'esonero dal dazio sulle bottiglie convenendo, all'atto dell'acquisto della birra, la restituzione dei recipienti vuoti, come è in uso in tale commercio, tanto più che di detti recipienti è consentita la temporanea importazione ».

Il Ministro: VANONI.

CLOCCHIATTI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sono informati che da più di due anni nel comune di Gazzola (Piacenza) è stata costruita una scuola moderna, dotata di aule spaziose e di tutti i servizi, e che questa, per

ragioni inspiegabili o per motivi ingiustificabili, quantunque le vecchie scuole siano insalubri e pertanto non in condizioni di servire, non è ancora stata messa in efficienza.

« Tanto più che nella nuova scuola potrebbe trovare sede l'asilo infantile e tutto ciò che può riguardare l'educazione dell'infanzia di tale comune.

« E per conoscere, altresì, quali misure intendono prendere affinché tutti i cavilli siano una volta per sempre tolti e così dare la possibilità ai bambini del comune di Gazzola di essere ospitati nella scuola che è veramente degna di chiamarsi tale ». (10.509).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministro della pubblica istruzione.

« L'avvenuta infiltrazione di acqua verificatasi nel seminterrato del nuovo edificio scolastico del comune di Gazzola ha determinato il ritardo della utilizzazione del fabbricato. Si ritiene, per altro, che tale occupazione non potrà essere ulteriormente procrastinata dopo che — ottenuto il collaudo in corso di esecuzione — sarà stato definito ogni rapporto tra comune e impresa costruttrice in relazione anche alla lamentata infiltrazione.

« La prefettura di Piacenza segue attentamente l'ulteriore corso degli atti, riservandosi di adottare e di promuovere gli ulteriori interventi del caso ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* —

« Per conoscere se sa che gli uffici del registro della provincia di Campobasso, contrariamente a quanto dispone l'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, negano il beneficio della riduzione di tassa a coloro che acquistano aree per sopraelevare, sostenendo erroneamente che la legge concede il beneficio solo quando si acquistino aree per edificare edifici nel piano terraneo e non quando si acquistino aree per edificare sopra edifici già costruiti, ed, inoltre, lo negano a coloro che acquistano una casa per demolirla e ricostruire su di essa un altro edificio, violando così apertamente l'articolo 19 della legge predetta, che non ammette interpretazioni restrittive, e se non creda di intervenire, dando precise istruzioni, si che possano riprendere fiducia coloro che intendono acquistare aree edificabili e ciò per incrementare la costruzione di case, che nella provincia di Campobasso mancano ». (10.187).

RISPOSTA. — « Con l'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è stato accordato il pri-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

vilegio della imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto della imposta ipotecaria per gli acquisti di aree fabbricabili e per i contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di case non di lusso.

« L'Ufficio del registro di Campobasso, basandosi sulla letterale dizione della disposizione di favore che parla di acquisti di aree edificabili e non di diritti per sopraelevare, ha ritenuto di dover negare in questi casi il privilegio tributario anche perché negli atti non era stata fatta alcuna menzione circa la caratteristica non di lusso dell'immobile sul quale si doveva effettuare la costruzione.

« L'amministrazione finanziaria ha invece sempre ritenuto che l'acquisto del lastrico solare, dovendo considerarsi alla stessa stregua dell'area edificabile, fosse compreso nell'economia della norma di eccezione la cui finalità è, come è noto, quella di incrementare lo sviluppo delle nuove costruzioni edilizie per alleviare la preoccupante crisi degli alloggi che travaglia il paese.

« A questo principio di ordine generale fanno eccezione le sopraelevazioni costruite su fabbricati di lusso per le quali, in forza dell'articolo 19 della stessa legge 2 luglio 1949, n. 408, ed in relazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7 gennaio 1950 sulla determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso, non è consentita l'applicazione dell'agevolazione anche se l'alloggio che verrà sopraelevato abbia le caratteristiche di un'abitazione popolare.

« L'omessa dichiarazione nel contesto dell'atto circa la caratteristica dell'immobile sul quale si vuol costruire non può però costituire motivo di esclusione dal beneficio in quanto, nulla prescrivendo al riguardo la legge, la dimostrazione circa la sussistenza del requisito non di lusso di cui sopra può essere fatta anche con dichiarazione a parte da prodursi all'ufficio del registro o contemporaneamente all'atto di cui si chiede la formalità per ottenere il beneficio in via preventiva ovvero successivamente, purché però nel termine prescrizionale stabilito dall'articolo 136 della legge 2 luglio 1949, n. 408 organica del registro, per conseguire la stessa agevolazione in via di rimborso.

« Ad analoghe conclusioni non si può, per le stesse considerazioni sopra esposte, non pervenire anche per quanto riguarda gli acquisti di case di vecchia costruzione fatti a scopo di demolizione e ricostruzione quando dal contesto dell'atto, dai documenti ad esso allegati (quali ad esempio certificati rilasciati dalle competenti autorità per attestare l'ina-

bitabilità e le gravi deficienze statiche) e dalla volontà dei contraenti risulta chiaro ed evidente che scopo unico ed essenziale del negozio giuridico concluso sia stato quello di demolire le vecchie costruzioni per usufruire dell'area di risulta.

« Anche in questi casi dovendo considerarsi l'acquisto di vecchie costruzioni alla stessa stregua dell'area nuda ricorre l'applicazione della disposizione di favore contenuta nell'articolo 14 della più volte citata legge 2 luglio 1949, n. 408.

« Si assicura l'onorevole interrogante che sono già state impartite all'Ufficio del registro di Campobasso opportune istruzioni ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere in qual modo intende intervenire, perché possa essere congruamente ampliato l'Ufficio delle imposte dirette del comune di Guglionesi (Campobasso) ». (10.516).

RISPOSTA. — « Esaminati attentamente gli atti relativi alle circoscrizioni finanziarie della provincia di Campobasso, è risultato che i comuni di Montefalcone nel Sannio e di San Felice del Molise chiesero, a suo tempo, il passaggio nella circoscrizione degli uffici finanziari di Guglionesi.

« Le risultanze dell'istruttoria all'uopo disposta misero in rilievo come le istanze dei predetti comuni fossero state determinate da motivi di carattere contingente e cioè dalla mancata ricostruzione di un ponte distrutto per eventi bellici, sito in località « Canneto », sulla via di accesso a Trivento. Ed infatti i comuni di Montefalcone nel Sannio e di San Felice del Molise, trascorsi oltre sei anni dalla cennata richiesta, non hanno ulteriormente insistito sul passaggio nella circoscrizione degli uffici finanziari di Guglionesi. Non si ritenne perciò di adottare il provvedimento sollecitato, anche perché era da prevedere che, una volta ristabilite le normali comunicazioni con Trivento, le stesse autorità amministrative di Montefalcone nel Sannio e di San Felice del Molise avrebbero chiesto con molta probabilità che i rispettivi comuni fossero nuovamente aggregati alla circoscrizione degli uffici finanziari di Trivento da cui distano, rispettivamente, circa 27 e 32 chilometri, mentre la distanza che li separa da Guglionesi è di chilometri 42 e 39.

« Comunque, si assicura che in sede di revisione generale delle circoscrizioni finanziarie della provincia di Campobasso la richiesta

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

formulata dall'onorevole interrogante formerà oggetto del più attento esame ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda del comune di Castelmauro (Campobasso) di aggregazione all'Ufficio del registro ed all'Ufficio distrettuale delle imposte di Guglionesi ». (10.517).

RISPOSTA. — « Premesso che Castelmauro è attualmente compreso nella circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Larino e dell'Ufficio del registro di Civita Campomarano, si fa presente che la richiesta di trasferimento di quel comune nella circoscrizione degli uffici finanziari di Guglionesi ha formato oggetto di apposita istruttoria, le cui risultanze hanno messo in rilievo, per quanto concerne l'ufficio delle imposte dirette, che Castelmauro dista da Larino chilometri 35 per via rotabile e chilometri 22 per via mulattiera, transitabile d'inverno e d'estate. Di quest'ultima via di comunicazione si serve la maggioranza dei contribuenti: piccoli agricoltori e modesti artigiani.

« Qualora si trasferisse Castelmauro nella circoscrizione dell'Ufficio delle imposte di Guglionesi, da cui dista chilometri 40, si toglierebbe al maggior numero dei contribuenti la possibilità di accedere all'ufficio per via mulattiera, costringendoli ad una spesa non indifferente per raggiungere Guglionesi.

« È da notare, inoltre, che tale passaggio, in ossequio al principio dell'unicità di circoscrizione, comporterebbe necessariamente il trasferimento di Castelmauro dall'Ufficio del registro di Civitacampomarano, che fa parte del distretto delle imposte di Larino, al corrispondente ufficio di Guglionesi, con sacrificio degli interessi di quella popolazione, dato che Castelmauro, compreso nella giurisdizione della pretura di Civitacampomarano, è ben collegato a tale centro da cui dista soltanto 10 chilometri, molto di meno che da Guglionesi, distante, come si è detto, ben 40 chilometri.

« Comunque la richiesta avanzata dalle autorità amministrative di Castelmauro formerà oggetto di attento esame, da parte dell'apposita commissione, in sede di revisione delle circoscrizioni finanziarie della provincia di Campobasso ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra, presen-

tata da non pochi anni dal signor Mancini Mario da Montorio nei Frentani (Campobasso) il quale, sottoposto a visita collegiale a Caserta nel 1948, da allora non ha saputo più nulla ». (10.547).

RISPOSTA. — « Nei riguardi del signor Mancini Mario di Costanzo è stato compilato e trasmesso, con elenco del 4 marzo 1953, n. 39433, al comitato di liquidazione, per l'esame di merito, un progetto con il quale si propone di liquidare una indennità per una volta tanto pari a due annualità di 8ª categoria ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra di Pinelli Antonio fu Donato, da Macchiagodena (Campobasso) ». (10.548).

RISPOSTA. — « Per la definizione della pratica di pensione del signor Pinelli Antonio fu Donato, in data 5 febbraio 1953, sono stati trasmessi gli atti sanitari ed amministrativi alla commissione medica superiore perché esprima il parere circa la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità riscontrata al succitato ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra, presentata da Castellucci Maria vedova Iesulauro, da Pettoranello (Campobasso), madre di Iesulauro Antonio, civile, morto per causa di guerra ». (10.551).

RISPOSTA. — « Nei riguardi della signora Castellucci Maria, madre del civile Iesulauro Antonio, è stato predisposto schema di provvedimento, trasmesso al comitato di liquidazione, per l'esame di merito, con elenco del 3 novembre 1952, n. 22750 ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione della commissione censuaria centrale sulla situazione del comune di Bonefro (Campobasso), perché ne disponga la inserzione nell'elenco dei comuni aventi diritto a godere dei benefici della legge sui territori montani ». (10.580).

RISPOSTA. — « Il comune di Bonefro (Campobasso), con superficie censita di ettari 3026,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

ha un reddito dominicale complessivo di lire 724.897 ed un reddito agrario di lire 250.659, ad un reddito medio per ettaro di lire 3864 con un totale di lire 975.556, corrispondente (lire 322 × 12), sensibilmente maggiore delle lire 2400 indicate dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Detto comune pertanto non ha i requisiti necessari per ottenere l'inclusione nell'elenco dei territori montani.

« Per quanto poi riguarda l'inclusione facoltativa nel succitato elenco, si comunica che nessun provvedimento può essere adottato al riguardo dalla Commissione censuaria centrale, non avendo il comune in oggetto inoltrato la domanda richiesta dall'articolo 2 delle norme integrative e di attuazione della predetta legge, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1952, n. 291 ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, perché sia finalmente liquidata a favore di De Cristofano Agostino, da Pizzone (Campobasso), che, inchiodato nel letto, attende la morte, la pensione di guerra a lui spettante per avere, tutto, giovinezza e sangue, dato alla Patria ». (10.606).

RISPOSTA. — « Nei riguardi dell'ex militare Di Cristofano Agostino, è stato compilato uno schema di provvedimento trasmesso al comitato di liquidazione, per l'esame di merito, con elenco del 9 febbraio 1953, n. 110202 ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica numero 1330724, pendente da otto anni, relativa alla pensione di guerra, chiesta da D'Amico Angelo fu Carmine, residente in Duronia (Campobasso) ». (10.657).

RISPOSTA. — « Nei riguardi del signor D'Amico Angelo fu Carmine è stato compilato e trasmesso, con elenco del 4 marzo 1953, n. 39433, al comitato di liquidazione, per l'esame di merito, un progetto con il quale si propone di liquidare una indennità per una volta tanto pari ad una annualità di 8ª categoria ». *Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.*

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra, chiesta da Di Salvo

Clemente fu Antonio, residente in Duronia (Campobasso) ». (10.658).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1953, n. 861549, venne concessa all'ex militare Di Salvo Clemente fu Antonio la pensione di ottava categoria a vita a decorrere dal 1º febbraio 1935.

« Poiché l'interessato ha presentato una istanza tendente ad ottenere la concessione dell'assegno di previdenza sono state chieste, in data 19 gennaio 1953, le prescritte informazioni al comando dei carabinieri di Duronia, all'Opera nazionale invalidi di guerra di Campobasso ed all'Ufficio distrettuale delle imposte di Boiano.

« Non appena saranno pervenuti tali indispensabili documenti la pratica sarà definita con la massima sollecitudine possibile ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non ritenga di dovere accogliere il fervido voto della popolazione del comune di Sepino (Campobasso) che sia costruito in detto comune un breve tratto di strada che, partendo dal corso Angelo Catone, nel centro del paese, prosegua per la via del Convento e si congiunga, nei pressi del torrente Saraceno, alla strada che congiunge Sepino con la frazione Altilia ». (10.770).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che questo Comitato non ha possibilità di comprendere nel programma delle nuove strade, da costruire in provincia di Campobasso, anche quella che forma oggetto della presente interrogazione, dato che i fondi destinati ad opere stradali, da eseguirsi in detta provincia a cura della Cassa per il Mezzogiorno, sono stati già tutti assegnati, in base al piano generale approvato ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere in qual modo intendano intervenire, perché siano eseguite opere di sistemazione del bacino dei torrenti Tappone e Saraceno, in modo che le piene non continuino a recare enormi danni ai più fertili terreni del comune di Sepino (Campobasso) ». (10.777).

RISPOSTA. — « Gli interventi segnalati con l'interrogazione sopra riportata sono stati presi in considerazione ed è in corso di elaborazione la perizia esecutiva, relativa all'esercizio 1952-53, per la sistemazione idrau-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

lico-forestale del bacino montano del Tamaro nel cui bacino sono compresi i sottobacini Tappone e Saraceno.

« La perizia suddetta prevede lavori per 90 milioni di lire, di cui l'80 per cento destinato all'esecuzione di opere di trattenuta, consolidamento e condotta e deflusso delle acque, e il 20 per cento per rimboschimenti, risanamenti, sistemazione di sponde franose, ecc. ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre accertamenti diretti a stabilire se il comune di Ripabottoni (Campobasso), trovasi nelle condizioni volute dalla legge per essere compreso nell'elenco dei comuni montani ». (10.805).

RISPOSTA. — « Il comune di Ripabottoni (Campobasso), fin qui escluso dall'elenco dei territori da considerare "montani", compilato dalla competente Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e degli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, potrà chiedere l'eventuale inclusione nell'elenco stesso, entro il mese di marzo 1954, presentando la relativa istanza all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso che, nell'inoltrare la istanza stessa alla Commissione censuaria centrale, la correderà di una relazione dalla quale risulteranno le condizioni economico-agrarie del comune, nonché la eventuale esistenza dei requisiti preferenziali di cui all'ultima parte del citato articolo 1 della legge ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la istituzione nel comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) di un cantiere di lavoro, che, mentre gioverebbe molto ai disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione delle strade interne del comune ». (10.917).

RISPOSTA. — « Si comunica, in merito, che, nel piano redatto dall'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso figura proposto, per il comune di Castel San Vincenzo congiuntamente al comune di Pizzone, un cantiere di sistemazione montana per la località "Le Forme" ».

« Detto cantiere è stato concesso in favore di 60 operai per la durata di quattro mesi e per un importo a carico di questo Ministero di lire 4.813.255.

« Non è consentita, invece, l'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Castel San Vincenzo, essendosi sodisfatte, a giudizio dei competenti organi locali, con la istituzione del cantiere di rimboschimento, le più urgenti necessità di lavoro nel comune di Castel San Vincenzo ». *Il Ministro: RUBINACCI.*

DAL POZZO. — *Ai Ministri della difesa, dell'agricoltura e foreste, dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per sapere:

a) se sono a conoscenza e se risponde al vero che la Federazione coltivatori diretti, della quale è presidente l'onorevole Bonomi, installando un suo funzionario in municipio a Istrana, creando uno stato di soggezione nei confronti dei contadini espropriati per la costruzione dell'aeroporto militare d'Istrana-Vedelago, è riuscita in quel modo a trattenersi, a danno di detti espropriati, il 2 per cento sulle somme a questi pagate a titolo di indennizzo per i frutti pendenti e che tale trattenuta sia stata fatta anche a coloro che, malgrado lo stato di soggezione, si opponevano alla trattenuta stessa;

b) se i funzionari statali, presenti, che effettuavano il pagamento ai contadini per i frutti pendenti, si sono opposti a detta trattenuta di denaro da parte della federazione stessa;

c) se non ritengano detta trattenuta un abuso perseguibile;

d) se ritengano ammissibile che si installino nei locali del municipio dei rappresentanti di organizzazioni per un tale operato.

« E, inoltre, per sapere se il denaro pagato agli espropriandi per i frutti pendenti è stato avanzato dalla cassa dello Stato oppure dall'impresa costruttrice l'aeroporto stesso », (già orale 4357).

RISPOSTA. — « Per lo svolgimento delle operazioni relative alla determinazione delle quote di indennizzo da corrispondere per lo esproprio degli immobili necessari ai fini della costruzione dell'aeroporto di Istrana-Vedelago, l'amministrazione aeronautica, non avendo disponibili sul posto locali propri, chiese ed ottenne dal municipio di Istrana, come, del resto, essa è solita fare in casi simili, l'uso da parte dei funzionari statali incaricati, dei locali municipali, i quali sono sempre ritenuti i più adatti per la serietà e la pubblicità delle operazioni da svolgere ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

« Rappresentanti della Federazione coltivatori diretti sono intervenuti, durante lo svolgimento delle trattative, sia in rappresentanza degli espropriandi, che in buon numero avevano affidato alla Federazione la tutela dei propri interessi, sia a richiesta dell'autorità statale nonché del prefetto di Treviso. Non consta al Ministero (Difesa) che la presenza di tali rappresentanti, in locali in cui trovavasi temporaneamente installato un ufficio statale, abbia dato occasione a doglianze da parte dell'autorità comunale o della popolazione del luogo. È da ritenere, d'altra parte, che doglianze in proposito non avrebbero avuto, comunque, ragione di essere dato che l'attività dei predetti rappresentanti, lungi dal determinare stati di soggezione nei confronti dei contadini, dei fittavoli, dei mezzadri, ecc., è stata svolta per sostenere validamente le ragioni degli stessi presso il Demanio aeronautico.

« Sulle somme pagate direttamente agli espropriati, in contanti o a mezzo di assegni della Banca d'Italia, a titolo di indennizzo per i frutti pendenti, è stata effettuata, come per legge, la ritenuta erariale del 2 per mille (non 2 per cento) per il bollo di quietanza, ed uguale trattenuta sarà operata sull'ammontare dei fitti da pagare. Ciò è stato chiarito volta per volta agli interessati dai funzionari statali preposti ai pagamenti.

« Non consta ai funzionari predetti che rappresentanti della Federazione coltivatori diretti abbiano avanzate richieste agli espropriati per assicurare alla Federazione, sia pure a titolo di promesse o di impegno, una qualsiasi percentuale sulle indennità pagate o da pagare. È certo che detti funzionari non hanno avuto occasione di intervenire per opporsi a richieste del genere, né il loro intervento è stato mai comunque richiesto a tale scopo da alcuno degli interessati.

« Il denaro corrisposto per gli indennizzi è stato prelevato dalle casse dell'amministrazione aeronautica, non essendo stato finora effettuato alcun anticipo a tale titolo dalla ditta appaltatrice dei lavori per la costruzione dell'aeroporto ».

Il Ministro della difesa: PACCIARDI.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché la ricevitoria postale di Fabriano (Ancona), importante centro industriale e ferroviario, venga trasformata in ufficio di I classe ». (10.497).

RISPOSTA. — « In merito, si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore, con il 1° ottobre scorso, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la ricevitoria di Fabriano è stata trasformata in ufficio locale, posto alle dirette dipendenze dell'amministrazione.

« Pertanto, in rapporto a tale trasformazione, la predetta ex ricevitoria è venuta ad assumere organizzazione e caratteristiche funzionali simili a quelle di un ufficio principale (di I classe, secondo la terminologia usata dall'onorevole interrogante.

« Si informa, inoltre, che allo scopo di rendere gli uffici postali di Fabriano maggiormente rispondenti alle esigenze di quella popolazione si sta studiando la possibilità di procedere alla istituzione di una agenzia succursale o di prolungare l'orario dell'ufficio esistente ».

Il Ministro: SPATARO.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché nell'importante città di Fabriano (Ancona), che vanta antiche tradizioni culturali ed artistiche, venga istituito al più presto un liceo classico governativo ». (10.644).

RISPOSTA. — « A Fabriano già funziona una sezione staccata di liceo classico governativo, che il Ministero spera di poter presto trasformare in istituto autonomo ».

Il Ministro: SEGNI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda venire incontro alle seguenti aspirazioni degli insegnanti medi non di ruolo:

a) concessione di titolo di abilitazione dopo un certo numero di anni d'insegnamento;

b) concessione dello stato giuridico a tutti gli insegnanti laureati;

c) esaurimento delle graduatorie dei ruoli speciali transitori nello spirito del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376 ». (10.736).

RISPOSTA. — « Alle tre questioni sollevate con la interrogazione si risponde come segue:

a) il Ministero ha già predisposto uno schema di disegno di legge per la concessione del titolo di abilitazione ai professori non di ruolo che si trovano in determinate condizioni. Tale schema è già stato approvato dal Consiglio dei ministri: approvazione di mas-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

sima, per altro, in quanto si sono fatte salve ulteriori intese col Tesoro per la definitiva elaborazione del progetto.

« Non appena tali intese saranno state concluse, il disegno di legge in parola sarà presentato al Parlamento;

b) il Ministero ha già da tempo predisposto uno schema di disegno di legge per la disciplina dello stato giuridico dei professori non di ruolo. Tale disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati e trovasi ora all'esame del Senato della Repubblica;

c) più volte sono state presentate interrogazioni sostanzialmente identiche alla presente, se pur in termini diversi, con le quali veniva chiesta l'applicazione, agli insegnanti di scuole medie compresi nelle graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che istituisce i ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

« Nelle risposte a tali interrogazioni sono stati opportunamente chiariti i seguenti due punti:

1°) il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, in considerazione degli aspetti del tutto particolari che presenta la sistemazione degli insegnanti supplenti in detti ruoli, rimandava, nell'articolo 7, l'emanazione di particolari ed apposite norme per il personale insegnante non di ruolo.

« Il legislatore, infatti, giustamente riteneva di non poter applicare a tale categoria di personale il disposto dell'articolo 1 del citato decreto, poiché particolarissimo è il rapporto d'impiego della categoria degli insegnanti e non può paragonarsi a quello degli altri avventizi dello Stato.

« Basterà notare che, di norma, gli incarichi nelle scuole medie hanno carattere di precarietà e temporaneità, poiché il loro conferimento è limitato ad un solo anno scolastico. Il fatto poi di aver prestato, in un determinato anno, servizio scolastico, non costituisce poi diritto a ricevere la nomina nell'anno scolastico successivo.

« Anche la retribuzione per detto servizio è regolata da norme diverse: essa, infatti, è commisurata al numero settimanale delle ore di insegnamento, tranne che non si tratti di posti per i quali sia previsto il trattamento di cattedra, cioè la corresponsione di uno stipendio corrispondente a quello che percepisce un professore di ruolo ordinario di grado iniziale.

« Il personale avventizio, invece, una volta ricevuta la nomina, continua ad occupare il posto assegnatogli senza bisogno di riconferma annuale della nomina stessa; presta servizio per un orario sempre corrispondente a quello dell'impiegato di ruolo; percepisce l'intera retribuzione relativa alla categoria cui appartiene.

« Appare, quindi, chiaro che il legislatore, nello stesso momento in cui ha istituito i ruoli speciali transitori, ha previsto due regolamentazioni diverse per la formazione degli stessi: 1°) una regolamentazione per la formazione dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti e, a tale scopo, sono stati emanati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e il successivo regolamento 14 febbraio 1949, n. 236; 2°) una regolamentazione per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori del personale amministrativo, e a tale scopo, è stata emanata la legge 5 giugno 1951, n. 375.

« Da quanto sopra si evince che le disposizioni relative ai ruoli speciali transitori contenute nella legge 5 giugno 1951, n. 376, non sono applicabili al personale insegnante il quale, come già precisato, è sottratto alla disciplina generale che regola la particolare forma di assunzione del personale nei ruoli predetti.

« La disparità di trattamento tra il personale supplente e le altre categorie di dipendenti statali non di ruolo non può, pertanto, essere eliminata in sede amministrativa, allo stato attuale della legislazione, ma solo con l'emanazione di ulteriori norme legislative che concedono, ove se ne riconosca l'opportunità, ai professori non di ruolo, benefici corrispondenti a quelli concessi agli altri impiegati non di ruolo;

2°) per quanto riguarda il secondo punto è da rilevare che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, non ha contemplato, come per gli impiegati civili che si trovassero nelle condizioni volute dalla legge, un inquadramento totalitario nei ruoli transitori.

« Per gli insegnanti, invece, è stato seguito un diverso sistema basato, da un lato, sul reperimento dei posti relativi a ciascun insegnamento per il quale sussistessero, ad una data fissa (1° maggio 1948), le particolari condizioni stabilite dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo e, dall'altro, su concorsi nazionali per titoli onde assegnare tali posti in base ad apposite graduatorie di merito, in ciascuna delle quali figurassero tutti i candidati ammessi al concorso con la valutazione ad ognuno spettante in base ai criteri fissati da apposita tabella allegata al regolamento

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

emanato per i concorsi a posti di ruolo speciale transitorio (decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236).

« Per il reperimento dei posti di ruolo speciale transitorio si è reso necessario compiere una analitica ricognizione, scuola per scuola, onde stabilire se sussistessero, e in quali limiti per i singoli insegnamenti, le condizioni obiettive stabilite dal citato articolo 1.

« I posti così determinati, per un totale di n. 10.562, vennero approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, ed essi, e solo essi, possono essere conferiti ai vincitori di concorso di ruolo speciale transitorio.

« Per stabilire l'esaurimento delle graduatorie richieste dall'onorevole interrogante, bisognerebbe notevolmente aumentare il numero dei posti di ruolo speciale transitorio per ciascun insegnamento. Anche in tale caso occorrerebbe però una nuova disposizione legislativa che autorizzasse un ulteriore reperimento, presso le singole scuole, di posti di ruolo speciale transitorio e un altro decreto del Capo dello Stato per l'approvazione del nuovo contingente dei posti stessi.

« Né va taciuto che anche se, per mera ipotesi, si giudicasse opportuno aumentare il contingente di posti di ruolo speciale transitorio, rimarrebbe sempre il problema da risolvere se sia possibile servirsi delle attuali graduatorie, escludendo tutti coloro che, nel frattempo, hanno continuato a prestare servizio nella scuola e che, per un qualsiasi motivo, non si trovavano, alla scadenza del termine stabilito dal bando (5 agosto 1949), nelle condizioni di poter partecipare ai concorsi nazionali per titoli a tale scopo banditi. Dovrebbero, probabilmente, essere banditi nuovi concorsi per titoli e dovrebbero essere compilate nuove graduatorie.

« Per le ragioni esposte, anche a prescindere dal non indifferente aggravio finanziario che comporterebbe una risoluzione in senso favorevole del problema, si ritiene che non sia possibile aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro: SEGNI.

DELLI CASTELLI FILOMENA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere come procede l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, recante disposizioni precise per i lavori artistici negli edifici pubblici, disponendo lo stanziamento di spesa in ragione di una quota non inferiore al 2 per cento del costo totale delle opere

di costruzione di edifici pubblici; e che cosa il Governo intenda fare per rimuovere l'osservanza della legge e per evitare l'arbitraria azione di taluni enti di diritto pubblico intesa a negare, per l'occasione, la loro propria personalità giuridica al solo scopo di sottrarsi all'applicazione della legge stessa » (già orale 4451).

RISPOSTA. — « Al Ministero della pubblica istruzione erano già pervenuti da parte dei Sindacati degli artisti, di Accademie e Associazioni artistiche, di personalità varie, voti e richieste di assicurazioni in merito all'applicazione delle norme per l'arte negli edifici pubblici di cui alla legge del 29 luglio 1949, n. 717.

« Ora, perché il Ministero possa intervenire a favore della categoria degli artisti, è necessario che venga a conoscenza dei singoli casi di mancata applicazione della legge. Finora, però, non è stato segnalato al riguardo alcun caso concreto neppure da parte degli enti e delle associazioni sopra ricordate.

« Ciò fu fatto presente anche ad un deputato in risposta ad una interrogazione da lui presentata alla Camera dei deputati nel 1951 sullo stesso argomento. In quell'occasione lo stesso deputato fu pregato di indicare i casi di mancata applicazione della legge per dar modo al Ministero di intervenire.

« Ma neppure il predetto deputato ha segnalato casi concreti.

« Il Ministero dei lavori pubblici, nel cui ambito di attività evidentemente si presenta più spesso l'occasione di applicare la legge ha, dal canto suo, ripetutamente richiamato l'attenzione dei dipendenti uffici sulla necessità della stretta osservanza della legge stessa, quantunque neppure a quel Ministero siano stati finora segnalati casi concreti di inadempimento. Il Ministero dei lavori pubblici ha anzi fatto presente che opere d'arte sono previste in diversi edifici demaniali attualmente in avanzata costruzione (Caserma di pubblica sicurezza in Taranto, palazzo dell'agricoltura e foreste in Bari, palazzo degli uffici del Genio civile in Foggia e Lecce), sono inoltre in corso perizie suppletive per opere d'arte da eseguire nella ricostruzione degli edifici da adibire a sede delle capitanerie dei porti di Napoli ed Ancona, sono, altresì, in corso accertamenti circa l'applicazione della legge in parola nella costruzione del fabbricato A e nei lavori di completamento del fabbricato E del complesso edilizio al viale Baccelli in Roma e destinato alla F.A.O. La legge stessa potrà poi trovare l'applicazione nella

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

costruzione della nuova sede in Perugia degli uffici dipendenti da quella amministrazione. Infine varie opere del genere sono in fase di istruttoria.

« Nonostante ciò con altra recente circolare il Ministero dei lavori pubblici ha ancora una volta impartito disposizioni per la piena osservanza delle citate norme.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale l'interrogazione è stata anche rivolta, ha fatto presente che, ai sensi della legge 29 febbraio 1948, n. 43, concernente l'incremento della occupazione operaia mediante la costruzione delle case per lavoratori, un'apposita gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sovrintende all'attuazione dei relativi piani, regolarmente programmati.

« La gestione I.N.A.-Casa però non costruisce edifici pubblici, bensì case a carattere economico, metà delle quali destinate a passare col sistema del riscatto in proprietà dei privati. Detta gestione, quindi, non è tenuta alla osservanza della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Tuttavia la detta gestione, operando nel medesimo spirito della legge, ha già praticamente manifestato l'intendimento di chiamare gli artisti ad ornare le case per lavoratori, pur dovendo mantenere l'iniziativa nel modesto ambito dei mezzi disponibili senza alterazioni dei costi-vano fissati. Una prima concreta manifestazione è stata offerta dal concorso nazionale per targhe distintive delle case per lavoratori, targhe da eseguire in ceramica; concorso aperto a tutti gli artisti ed artigiani italiani, ora in via di espletamento. Risulta poi che seguiranno altre pubbliche gare per la realizzazione di nuovi elementi decorativi ».

Il Ministro della pubblica istruzione: **SEGNI.**

DE VITA. — *Al Governo.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine allo stato di grave disordine da tempo imperante nell'Ufficio tecnico della provincia di Trapani », (già orale 4335).

RISPOSTA. — « Il controllo degli enti locali siciliani rientra nella esclusiva competenza della regione, in base all'articolo 15 dello statuto speciale.

« Si soggiunge comunque che, a quanto risulta, nessun disordine esiste nell'Ufficio tecnico provinciale di Trapani che ha lavo-

rato regolarmente, riportando anche il plauso sia del prefetto, che dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: **BUBBIO.**

DI DONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga di riesaminare l'opportunità di ripristinare l'ufficio del registro nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), soppresso durante il periodo fascista senza alcun fondato motivo.

« Tale richiesta viene giustificata:

1°) dal fatto che nei comuni di Acquaviva delle Fonti e Cassano Murge la proprietà è prevalentemente frazionata in modeste estensioni per cui numerosi sono gli atti traslativi della proprietà;

2°) dallo sviluppo commerciale ed industriale dei due comuni, per cui numerose pratiche devono essere disimpegnate presso l'ufficio del registro di Gioia del Colle con notevole disagio per i cittadini.

« L'Amministrazione comunale assicura che nel palazzo comunale vi sono sufficienti ed idonei locali per alloggiarvi l'ufficiale stesso ». (10.462).

RISPOSTA. — « L'ufficio del registro di Acquaviva delle font, che comprendeva nel suo distretto il comune omonimo e quello di Cassano delle Murge, fu soppresso con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, perché di scarsa importanza tributaria.

« Detti comuni, infatti, hanno, rispettivamente, una popolazione di 14.000 e di 7000 abitanti, dedita in prevalenza all'agricoltura. Sono, per altro, ben collegati con Gioia del Colle, attuale sede degli uffici finanziari, dato che Acquaviva delle Fonti è allacciato a Gioia del Colle (chilometri 12) a mezzo della ferrovia Bari-Taranto, oltre che dalla strada nazionale, e Cassano delle Murge (distante chilometri 18 da Gioia del Colle) si serve degli stessi mezzi, essendo collegata ad Acquaviva delle Fonti da una linea automobilistica.

« Anche le risultanze di una recente istruttoria hanno confermato che non si ravvisa la necessità di ripristinare, nella sede di Acquaviva delle Fonti, l'Ufficio del registro, dato che permangono le ragioni che ne determinarono, a suo tempo, la soppressione.

« Nessun affidamento, per tanto, può darsi, almeno per ora, in ordine al cennato ripristino, anche perché la carenza di idoneo personale non consente a questo Ministero di aumentare gli uffici di modesta importanza

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

senza pregiudizio per quelli delle grandi sedi, maggiormente impegnati negli accertamenti tributari ».

Il Ministro: VANONI.

DI DONATO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se corrisponde a verità che quando, nel sanatorio di Putignano (Bari) muore un degente povero è necessario fare la colletta fra gli altri ammalati per vestire il cadavere con abiti più o meno decenti ». (10.649).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti presso il sanatorio di Putignano risulta che i malati deceduti sono deposti nella bara con i vestiti che indossavano all'atto del loro ingresso in sanatorio oppure con altri abiti portati dai familiari, i quali vengono tempestivamente informati delle aggravate condizioni o del decesso dei loro congiunti ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

DI DONATO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se è a conoscenza delle pessime condizioni in cui sono costretti a vivere i ricoverati del sanatorio provinciale di Putignano (Bari) ».

« I ricoverati protestano sia per quanto riguarda l'assistenza igienico sanitaria, sia per la natura, la quantità e la qualità del vitto.

« Difatti, oltre che dare ai ricoverati scarissimo pane, il vitto è quasi sempre guasto, molto spesso la frutta è marcia e manca assolutamente una merenda pomeridiana. Ma quello che è più grave è che anche ai ricoverati per malattie epatiche si somministra la alimentazione comune non la dieta speciale a cui avrebbero diritto.

« Anche l'igiene, che dovrebbe essere la prima prerogativa di una casa di cura, lascia moltissimo a desiderare, anche perché si arriva a far mancare l'acqua calda, mentre il cambio della biancheria intima degli ammalati e delle lenzuola avviene ogni tre o quattro settimane.

« L'interrogante chiede, quindi, quali provvedimenti si intenda prendere per eliminare quanto è stato denunciato ». (10.650).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti da questo Alto Commissariato, risulta che le condizioni in cui vivono i ricoverati del sanatorio di Putignano sono ottime sia dal punto di vista igienico sanitario che da quello alimentare.

« Il vitto è abbondante e confezionato con generi di ottima qualità come è dimostrato

dai risultati degli esami chimici dei prelievi che periodicamente vengono effettuati dai vigili sanitari provinciali.

« La preparazione del vitto è affidata a personale capace, diretto da un cuoco di professione.

« A ciò si aggiunge che il Comitato amministrativo dell'ente, in considerazione dell'aumentato numero degli infermi, a seguito dell'entrata in funzione di un nuovo reparto, ha deliberato l'acquisto di una nuova cucina per 550 convidenti, e ciò allo scopo di eliminare eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla insufficiente attrezzatura.

« Il pane è confezionato giornalmente con farina tipo "0" in pezzatura da grammi 100 e viene distribuito nella misura di grammi 350 ad ammalato, misura questa superiore di grammi 50 a quella stabilita dalle tabelle dietetiche dell'A.C.I.S. Ed in caso di richiesta viene anche concesso un quantitativo supplementare.

« La frutta è di ottima qualità e non si è mai verificato il caso che sia stata distribuita frutta marcia.

« Gli affetti da disturbi epatici, come da altre malattie che richiedono diete speciali, sono sottoposti a diete prestabilite su prescrizione medica.

« Anche la merenda pomeridiana viene distribuita giornalmente con la facoltà di scelta tra caffè e latte, o marmellata o frutta, nonostante non sia prescritta dalle tabelle dietetiche dell'A.C.I.S.

« Tutti gli ammalati, però, hanno preferito avere per merenda la frutta che viene loro distribuita con quella del pranzo.

« Va precisato, inoltre, che vengono distribuiti in due giorni della settimana complessivamente grammi 80 di biscotti per ciascun ammalato, mentre la domenica vi è anche il dolce e che la tabella dietetica in uso presso il sanatorio di Putignano prevede un apporto calorifero di oltre 3500 calorie per adulti e di 2800 per i minori.

« L'igiene, sia personale che generale, è molto curata. Il bagno è praticato una volta la settimana. Il cambio della biancheria personale si effettua una volta la settimana ed anche più spesso se richiesto da particolari esigenze. La biancheria da letto, per gli ammalati non obbligati a letto, viene cambiata ogni 15 giorni, mentre per quelli costretti a letto il cambio avviene più spesso, in relazione alle necessità di ciascun infermo.

« L'acqua calda non viene distribuita giornalmente per ragioni tecniche derivanti dall'attrezzatura del sanatorio, e pertanto viene

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

erogata a turno giornaliero nei sei reparti durante la settimana. Tuttavia si sta esaminando la possibilità di eliminare questa deficienza.

« La dieta giornaliera del sanatorio è la seguente:

al mattino: caffè-latte più un uovo, oppure, a richiesta, burro, gianduia, ecc.;

pranzo: minestra a scelta, pietanza (grammi 200 di carne con contorno, oppure salame, uova, pesce, ecc.);

merenda: a scelta caffè-latte o marmellata o frutta;

cena: come il pranzo, ad eccezione della carne, il cui quantitativo è di grammi 100.

« A ciò vanno aggiunti grammi 350 di pane, grammi 400 di vino e grammi 400 di frutta scelta ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

FACCHIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere le ragioni per le quali agli insegnanti dell'Istituto tecnico industriale di Bolzano non siano ancora stati corrisposti gli emolumenti loro spettanti per lavoro straordinario prestato negli anni 1951-1952 e come si intende provvedere per la regolarizzazione di tale posizione.

« Se risulta, altresì, al ministro che anche la indennità di presenza vengono irregolarmente corrisposte e quali provvedimenti ritenga di adottare per togliere di mezzo gli inconvenienti denunciati ». (10.640).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha potuto a suo tempo, per esaurimento di fondi soddisfare tutte le richieste dei provveditori agli studi, relative al lavoro straordinario per l'esercizio 1951-52. È stato perciò necessario predisporre un provvedimento legislativo di variazione al bilancio che comporta maggiori assegnazioni sui capitoli del lavoro straordinario delle indennità e propine di esami e dei relativi gettoni di presenza. Tale provvedimento è all'esame del Parlamento. Non appena i maggiori fondi saranno disponibili, si provvederà a corrispondere le competenze dovute agli interessati.

« Per quanto si riferisce al premio giornaliero di presenza, si fa presente che, all'inizio del corrente esercizio finanziario, è stato emesso, in favore del provveditore agli studi di Bolzano, un accredito di lire 2 milioni, ed è in corso l'emissione di un altro accredito di lire 5.550.000 richiesto, dal provveditore predetto, in data 28 gennaio 1953.

« Si fa presente, inoltre, che in data 21 ottobre 1952, è stato emesso in conto resti sul

capitolo n. 137 R. 1951-52 (premio giornaliero di presenza) un accredito di lire 357.011, che deve intendersi a saldo del periodo che va dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 ».

Il Ministro: SEGNI.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia diffusasi che presso il Ministero dei lavori pubblici sarebbe in avanzato corso di istruttoria la pratica di concessione della S.R.E. per lo sfruttamento totale dei fiumi Liri e Fibreno, sfruttamento che comporterebbe il sottodimensionamento di tutte le centrali esistenti tra Isola Liri e Fontana Liri, arrecando grave danno alle numerose industrie locali, specie d'Isola del Liri, le quali sarebbero costrette, dopo i grandi sacrifici sostenuti per riparare le distruzioni degli eventi bellici e per incrementare gli impianti, a ridurre la produzione e a licenziare operai, con conseguente immiserimento dell'economia industriale della provincia di Frosinone.

« Tale concessione, a parere di numerosi tecnici, non apporterebbe un aumento della produzione di energia elettrica tale da giustificare la concessione stessa. Al contrario — e ciò è di estrema e preoccupante gravità — lo sfruttamento di cui trattasi, impostando la deviazione e l'incondottamento dei due fiumi, priverebbe estesissime zone di terreno nei comuni di Vicalvi, Broco, Sora e Isola Liri della possibilità di irrigazione durante il periodo estivo, sicché l'agricoltura la quale è una delle maggiori fonti di ricchezza locale, ne risulterebbe gravemente danneggiata, ed una gran massa di piccoli coltivatori diretti, che vivono coltivando ortaggi ed allevando bovini, verrebbe messa sul lastrico.

« A Vicalvi, inoltre, un vasto tratto di terre fertillissime appartenenti a piccoli proprietari coltivatori, verrebbe sommersa per formare un invaso delle acque del Fibreno.

« Si chiede all'onorevole Ministro, qualora la notizia risponda a verità, di considerare l'assoluta, imperiosa necessità di non dare ulteriore corso alla concessione, a tutela degli interessi delle piccole industrie locali e soprattutto del gran numero di agricoltori che dalla concessione verrebbero irrimediabilmente e vitalmente colpiti ». (10.512).

RISPOSTA. — « Effettivamente la pratica di concessione relativa allo sfruttamento totale dei fiumi Liri e Fibreno è in corso d'istruttoria. La questione relativa all'opposizione presentata in proposito dagli utenti interessati allo sfruttamento delle acque dei fiumi in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

parola sono state sottoposte all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se intenda istituire al più presto in Calabria numerosi uffici staccati, alle dirette dipendenze dei relativi Ispettorati provinciali dell'agricoltura, uffici indispensabili — a simiglianza delle purtroppo, cessate sezioni staccate delle cattedre ambulanti dell'agricoltura — per la quotidiana assistenza tecnica delle classi rurali e in genere per coloro che operano nel campo dell'agricoltura.

« L'interrogante fa presente come per le nuove necessità verificatesi in Calabria, in conseguenza della riforma agraria ed istituzione della piccola proprietà contadina e degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, appaia necessaria l'istituzione di un ufficio periferico dell'agricoltura in ogni capoluogo di mandamento i cui limiti coincidono generalmente con quelli di tipici ambienti agrari ». (10.603).

RISPOSTA. — « È intendimento di questo Ministero affrontare quanto prima la questione della distribuzione di uffici staccati per tutti gli ispettorati, onde risolvere in modo organico e con unicità di criteri i vari problemi che essa comporta.

« Si assicura che le particolari necessità della Calabria sono oggetto di studio, e che sarà provveduto, in occasione del detto riordinamento, ad istituire in quella regione gli occorrenti uffici staccati ».

Il Ministro: FANFANI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, per senso di equa giustizia, adottare, nei confronti degli insegnanti orfani di guerra delle scuole secondarie statali, gli analoghi provvedimenti usati con la vedova di guerra ammesse nei ruoli — anche senza il possesso della abilitazione, ma con servizio scolastico di almeno tre anni — in base al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, onorando così chi per la Patria diede il meglio di se stesso.

« L'interrogante fa presente che molti insegnanti orfani di guerra, hanno le responsabilità di capi-famiglia, e per i quali si impone un provvedimento che li rassereni, nel dolore per la perdita del padre, per il loro avvenire ». (10.849).

RISPOSTA. — « La richiesta degli orfani di guerra intesa ad ottenere l'ammissione, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti medi, è stata più volte ed attentamente esaminata da questo Ministero, il quale, in più di una occasione, ha fatto conoscere il suo punto di vista.

« Essi invocano il precedente delle vedove di guerra, cui è stato concesso tale beneficio, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione, purché avessero prestato almeno un triennio di servizio nelle scuole medie.

« Si deve in proposito osservare che in tanto si è ritenuto di concedere l'accennato beneficio in quanto esso riguardava una categoria di persone molto esigua. D'altra parte si è voluto tener conto del particolare ed urgente stato di necessità delle vedove di assumere la direzione della famiglia, in seguito alla morte del marito.

« Diversa è la situazione degli orfani di guerra, alcuni dei quali — anzi la maggior parte — sono ancora studenti, per cui al beneficio da essi invocato non potrebbe naturalmente opporsi limite di tempo.

« In loro favore sono stati concessi diversi, ma non meno adeguati benefici, sia sotto forma di assistenza per la loro istruzione — ricovero nei collegi, esonero dalle tasse scolastiche — sia per la loro sistemazione, mediante la riserva dei posti disponibili per il conferimento di incarichi e supplenze e mediante le considerevoli agevolazioni nei pubblici concorsi a cattedre, con graduatorie ad esaurimento.

« Ormai quasi tutti gli orfani di guerra, già laureati, hanno ottenuto una cattedra.

« Vi sono orfani di guerra ancora studenti, e l'onorevole interrogante vorrà convenire che per essi non può certo stabilirsi fin da ora il diritto alla immissione in ruolo, senza dovere sostenere almeno un esame ».

Il Ministro: SEGNI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno.* — « Per conoscere — premesso che allo stato, nonostante l'applicazione della legge 2 luglio 1952, n. 703, sulla finanza locale, i bilanci comunali dell'esercizio finanziario 1952 non riescono a raggiungere il pareggio economico, il fatto che la commissione centrale per la finanza locale ha approvato i bilanci comunali, tuttora deficitari, con la formula « autorizza provvisoriamente per il pareggio contabile del bilancio, l'inserizione di un mutuo passivo » e che, di conseguenza, vi è una gravissima situazione finanziaria per le casse di quasi tutti i comuni d'Italia, prive quasi a

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

fine esercizio, dei mezzi che avrebbero permesso di pareggiare i bilanci — se non ritengano opportuno promuovere con la massima urgenza uno schema di disegno di legge, analogo a quello degli anni precedenti, che ponga i deficit dei bilanci comunali a carico del bilancio dello Stato o quanto meno per la maggior parte e, per il rimanente, il disavanzo sia colmato con mutui da concedere obbligatoriamente dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti all'uopo autorizzati ». (9702).

RISPOSTA. — « Le misure previste dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, tendenti ad una prima riorganizzazione della finanza locale, danno modo ai comuni ed alle province di conseguire notevoli aumenti delle entrate tributarie, aumenti però che in molti casi non hanno potuto influire decisamente sui bilanci del 1952 essendo intervenuti solo nel corso del secondo semestre di detto anno.

« È stato quindi necessario, come auspicato dall'onorevole interrogante, proporre ancora una volta un provvedimento eccezionale per il pareggio dei bilanci in parola ricorrendo alle integrazioni statali ed all'assunzione di mutui a condizioni di favore, secondo il sistema adottato per gli esercizi precedenti, per altro opportunamente corretto al fine di non estenderne i benefici ad enti per i quali non sussistono obiettive condizioni giustificative del dissesto e per promuovere ed incoraggiare iniziative atte ad eliminare le cause del dissesto medesimo.

« Il disegno di legge di cui trattasi, presentato al Senato della Repubblica il 9 gennaio 1953 (atto parlamentare numero 2770), è stato approvato da detta Assemblea il 25 febbraio 1953 e si trova all'esame della Camera dei deputati ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

GRIFONE E CERABONA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che la ditta Turati di Tricarico (Matera), soggetta ad esproprio, sta in questi giorni immettendo nella azienda Calle bestiame ovino e bovino di razza pregiata al fine di precostituire, all'ultima ora, le condizioni per ottenere fraudolentemente l'esonerazione dell'azienda stessa come azienda zootecnica modello e se egli è in grado di assicurare che l'espedito denunciato non varrà ad impedire l'annunciato esproprio integrale della ditta in questione », (già orale 4437).

RISPOSTA. — « L'azienda Calle, dell'estensione di ettari 3767, sita in agro di Tricarico, provincia di Matera, di proprietà del ragioniere Turati Silvio fu Attilio e della moglie signora Ottolini Lucia di Ernesto, fu a suo tempo presa in esame ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

« Essendosi riscontrato come su di essa non sussistessero integralmente i requisiti di legge, l'azienda fu esclusa dall'esonerazione della espropriazione. Tale determinazione non si è avuto motivo di modificare neppure dopo la emanazione della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, che prevede esoneri per aziende ad indirizzo zootecnico, cosicché il procedimento di espropriazione ha proseguito nel suo normale svolgimento ».

Il Ministro: FANFANI.

GRIFONE E CERABONA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora pubblicato il decreto di esproprio dell'azienda di Scanzano (Matera) posseduta in enfiteusi dalla S.A.I.M.; e se risponde a verità quanto da più parti si afferma e cioè che il ritardo della pubblicazione del decreto è dovuto al fatto che il Governo, sotto lo specioso motivo che proprietario della azienda è il cardinale di Napoli, vuol consentire che la S.A.I.M. — che fa capo come è noto ad un membro del Parlamento — conservi indisturbata il possesso della sua più grande azienda », (già orale 4438).

RISPOSTA. — « La Sezione speciale di riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania pubblico, nei confronti della S.A.I.M., un piano particolareggiato di espropriazione di ettari 1.498.03.38, costituenti l'intera azienda di Scanzano, in agro del comune di Montalbano Jonico, tenuta in enfiteusi dalla società medesima.

« Il piano fu approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 dicembre 1952 ed il relativo decreto presidenziale, che dispone la espropriazione ed il trasferimento in proprietà della suddetta sezione di 1.198.03,38 ettari (su ettari 1.498.03.38 che costituivano la intera azienda) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nei termini di legge (supplemento numero 2 della *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1953) ».

Il Ministro: FANFANI.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere a quali conclusioni ha pervenuto o intenda

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

pervenire in merito alla revisione dello stato giuridico ed economico degli assistenti di ruolo degli Istituti tecnici di Modica, Cagliari, Melfi, Sassari e Udine, mantenuti in servizio a carico dello Stato a mente dell'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

« La presente interrogazione viene fatta con riferimento alla risposta data dal Ministro del tempo, onorevole Gonella, ad analoga interrogazione dell'onorevole Marotta e pubblicata nel resoconto stenografico della seduta del 10 ottobre 1950.

« A parere dell'interrogante costituisce vero una ingiustificata sperequazione il fatto che i predetti assistenti siano considerati appartenenti al gruppo C, mentre i loro colleghi degli altri istituti appartengono al gruppo B, e, che, per giunta la loro carriera si svolga dal tredicesimo all'undicesimo grado, laddove il personale appartenente allo stesso gruppo nelle altre Amministrazioni dello Stato raggiunge il grado ottavo ». (10.828).

RISPOSTA. — « Il Ministero ha già predisposto un provvedimento legislativo mirante alla revisione dello stato giuridico ed economico di alcune categorie di personale non insegnante degli Istituti e scuole tecniche.

« In tale provvedimento potrà essere trattata anche la questione relativa agli assistenti di ruolo degli Istituti tecnici di Melfi, Cagliari, Modica, Udine e Sassari.

« Il provvedimento, per altro, dovrà essere sottoposto al preventivo assenso del Ministero del tesoro ».

Il Ministro: SEGNI.

JACOPONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se è al corrente che gli amministratori della società « Publitalia » (società autorizzata con decreto ministeriale del 7 maggio 1952, n. 18979) sin oggi si sono rifiutati di versare le somme dovute ai vincitori del sorteggio « Publilotto » del settembre 1952 e che ormai non si curano neppure di rispondere ai legittimi reclami degli interessati; e caso mai quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei predetti signori onde indurli a soddisfare gli impegni e gli obblighi di legge assunti con i giuocatori ». (10.533).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale del 7 maggio 1952, la società « Publitalia » fu autorizzata a svolgere un concorso a premio per incrementare la vendita di un opuscolo e di cartoline di sua edizione.

« La Società iniziò il concorso nel mese di agosto 1952 ed effettuò la prima assegnazione dei premi il 6 settembre successivo. In seguito

esegui tre ulteriori assegnazioni di premi (27 settembre, 18 ottobre, 3 novembre 1952).

« Il Ministero, venuto a conoscenza che la società non provvedeva alla regolare consegna dei premi promessi, in data 25 novembre 1952 sospendeva il concorso ed invitava la Società stessa a soddisfare, entro il termine di trenta giorni, gli impegni assunti verso la propria clientela, precisando che, in caso contrario, avrebbe revocata l'autorizzazione già accordata.

« Poiché alla scadenza dell'anzidetto termine i premi non risultavano corrisposti ai vincitori, il Ministero ha provveduto a revocare l'autorizzazione a suo tempo concessa alla società ed il relativo decreto è in corso di perfezionamento.

« Occorre per altro rilevare che non trattasi di un giuoco con pagamento di posta, ma di un concorso a premio, cioè a dire di una spontanea assegnazione di doni agli acquirenti di determinati prodotti, con rinuncia ad una parte degli utili, per cui il mancato conferimento dei premi riveste il carattere di inadempimento di un rapporto del tutto privato fra la ditta e i propri clienti, i quali potranno tutelare i loro diritti nel modo che riterranno più opportuno ».

Il Ministro: VANONI.

LA MARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere le ragioni che hanno indotto la direzione centrale dell'I.N.A.M. a non aderire alle richieste avanzate dai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro di Caltanissetta e riguardanti la estensione dell'assistenza mutualistica ai familiari di detti lavoratori, e ciò in considerazione del fatto che il comune, ente gestore dei cantieri, si è dichiarato disposto ad integrare, con propri fondi, i contributi necessari per l'estensione dell'assistenza richiesta ». (10.906)

RISPOSTA. — « Come è noto, l'assistenza sanitaria prestata ai lavoratori dei cantieri è regolata da apposita convenzione stipulata con l'I.N.A.M.

« Detta convenzione, fra l'altro, prevede la limitazione dell'assistenza sanitaria ai soli lavoratori, con esclusione del nucleo familiare: trattasi, infatti, di una forma speciale di assistenza in favore dei lavoratori dei cantieri i quali, conservando la figura giuridica di disoccupati, non possono, in mancanza di un rapporto di lavoro, ottenere la normale assistenza concessa ai lavoratori in genere.

« Pertanto l'I.N.A.M. è obbligato soltanto alle prestazioni previste dalla convenzione sti-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

pulata, mentre è ovvio che una estensione della assistenza ai familiari, se attuata per i soli lavoratori dei cantieri di lavoro di Caltanissetta, avrebbe creato sperequazioni nel trattamento dei lavoratori adibiti in quelli di tutte le altre località ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LENZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se ritiene opportuno disporre l'applicazione del secondo comma dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie anche alle registrazioni di quelle specialità; le quali, in base all'articolo 165 del testo unico delle leggi sanitarie, vengono modificate nella loro composizione.

« Se ritiene inoltre opportuno fissare in termini più precisi la facoltà di limitazione delle registrazioni alle specialità pari, stabilendo una graduale riduzione del prezzo di etichetta, in modo da ottenere il loro numero entro il limite della convenienza industriale », (già orale 4343).

RISPOSTA. — « Premesso che la interrogazione è stata posta all'ordine del giorno della seduta della Camera dei deputati del 3 marzo 1953, si dà risposta scritta comunicando quanto segue:

« Questo Alto Commissariato, di fatto, applica il secondo comma dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie anche alle registrazioni di quelle specialità le quali, in base all'articolo 165 del citato testo unico, vengono modificate nella loro composizione.

« Infatti, nel prendere in esame le domande con le quali le ditte chiedono di aggiornare la composizione di specialità medicinali già in commercio, in relazione alle nuove acquisizioni scientifiche nel campo della terapia, nega la registrazione quando le caratteristiche del prodotto originario possano essere alterate in modo tale da farlo ricadere sotto la legge dei prodotti pari.

« In proposito si precisa che i criteri seguiti da questo Alto Commissariato sono stati pienamente condivisi dal Consiglio superiore di sanità, chiamato a norma dell'articolo 175 del testo unico delle leggi sanitarie ad esprimere il proprio parere in merito ai dinieghi di registrazione delle specialità medicinali e che nel corrente anno fino al 30 novembre 1953, è stata negata la registrazione a numero 180 prodotti in applicazione della legge 1° maggio 1941, n. 422.

« Si tiene a precisare, per quanto concerne i prezzi, che essi vengono fissati in base ai

costi di produzione, accertati attraverso le analisi dei medesimi presentate dalle ditte ed agli elementi in possesso di questo Alto Commissariato, perché assai spesso, a seguito di controlli effettuati nelle stesse officine di produzione dal funzionario preposto al servizio che è frequentemente accompagnato da un tecnico del Comitato interministeriale dei prezzi, unico organo competente a concedere ogni aumento di prezzo.

« Questo Alto Commissariato, inoltre, va da tempo svolgendo opportuna azione presso le ditte industriali per ottenere come di fatto ha ottenuto per molte specialità medicinali, una riduzione del loro prezzo di vendita.

« A documentazione della severa vigilanza svolta in tale settore da questo Alto Commissariato, sta il fatto che fino alla data suindicata sono state respinte numero 321 domande di aumento di prezzo oltre a numerosissime riduzioni apportate dalla commissione competente ai prezzi richiesti dalle ditte ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'avviso che i programmi degli esami di Stato, per l'anno scolastico 1952-53, a conclusione degli studi secondari superiori, debbano essere pubblicati almeno entro la metà del marzo 1953, al fine di dare ai candidati, alle famiglie e alla scuola stessa la tranquilla certezza che la preparazione potrà essere messa a punto con calma e regolarità ». (10.678).

RISPOSTA. — « Il Ministero ha già provveduto, fin dal 24 gennaio 1953, con ordinanza numero 240, a diramare ai Provveditori agli studi le opportune istruzioni relativamente ai programmi degli esami di Stato per le sessioni del corrente anno scolastico ».

Il Ministro: SEGNI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere su quali disposizioni legislative verrà basata l'ordinanza per gli esami di Stato, a conclusione degli studi medi, per l'anno scolastico 1952-53 ». (10.684).

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante che, mentre, per quanto attiene ai programmi d'esame, sia per le maturità e le abilitazioni sia per le ammissioni, idoneità e licenze, sono state già impartite le opportune istruzioni con la circolare del 24 gennaio 1953, numero 240, per quanto riguarda invece la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione è in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

corso, nell'attesa che il Parlamento emani il progetto di riforma della scuola e deliberi in conseguenza, uno schema di disegno di legge che richiama e conferma, anche per il corrente anno scolastico, le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 1952, n. 649, (convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059), il quale disciplinò tale materia limitatamente al decorso anno scolastico.

« Tale schema di disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 1953, e non appena sarà stato perfezionato il necessario decreto di autorizzazione, sarà presentato al Parlamento ».

Il Ministro: SEGNI.

MICELI E ALICATA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se, e seguito dell'improvviso licenziamento dell'ingegnere Romiti dell'Opera valorizzazione Sila, non ritenga urgente disporre una rigorosa inchiesta per accertare le gravi responsabilità e complicità dell'Opera Sila stessa, che affida la esecuzione di importanti lavori ad imprese insolventi od in dissesto, le quali defraudano gli operai del loro scarso salario e ritardano il completamento delle opere; e se non intenda rendere di pubblica ragione le risultanze di tale inchiesta ed i provvedimenti contro i responsabili », (già orale 4427).

RISPOSTA. — « Dalle indagini esperite dal presidente dell'Opera Sila sulla attività svolta dall'ingegnere Romiti non sono emerse colpe o responsabilità comunque addebitabili al predetto funzionario.

« Il trasferimento del Romiti, e non il suo licenziamento, dal Servizio opere all'ufficio progetti, è dovuto soltanto ad esigenze di servizio, a seguito della istituzione di un particolare reparto che attende esclusivamente ai compiti di progettazione.

« Gli appalti dei lavori finora intrapresi dall'Opera Sila, ivi compresi quelli assunti dall'impresa Gleijeses, hanno sempre avuto luogo a mezzo di gare esperite di concerto con i competenti uffici statali e sulla regolarità delle procedure eseguite si sono a suo tempo pronunciati gli organi tecnici.

« Le difficoltà finanziarie dell'impresa Gleijeses non erano prevedibili all'atto della gara ed i pagamenti effettuati dall'Opera Sila, in corso di esecuzione delle opere, nei confronti dell'impresa stessa, trovano comunque la contropartita nel complesso dei lavori da essa eseguiti.

« A salvaguardare gli interessi degli operai, l'ente non ha mai mancato di inter-

venire, nei limiti del credito accertato nei confronti delle singole imprese ed in conformità alla legislazione vigente ».

Il Ministro: FANFANI.

NOTARIANNI. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere quali provvedimenti saranno presi nei riguardi della ditta appaltatrice della costruzione dell'acquedotto sorrentino per la prolungata interruzione dei lavori », (già orale 4416).

RISPOSTA. — « Come è noto all'onorevole interrogante, la ditta appaltatrice dei lavori del secondo e terzo lotto dell'acquedotto della penisola Sorrentina, per un importo complessivo di lire 457.745.000, poco dopo l'inizio delle opere cominciò a dare manifesti segni di inadempienza, sia rinviando senza motivo l'inizio dei lavori in alcuni cantieri, sia proseguendo le opere nei cantieri aperti con ritmo assai lento. A nulla valsero i frequenti interventi della Cassa per il Mezzogiorno e dell'ente concessionario, allo scopo di evitare gli inconvenienti lamentati.

« La situazione della ditta, che intanto si veniva a trovare in gravi difficoltà economiche, sino al punto di sospendere le paghe alle maestranze per circa due mesi, peggiorò continuamente, tanto che la ditta medesima abbandonò definitivamente il lavoro e chiese la risoluzione del contratto.

« L'ente concessionario, su conforme suggerimento della Cassa, non ha ritenuto di dover procedere alla risoluzione bonaria, ma ha fatto ricorso all'applicazione integrale dell'articolo 28 del regolamento per la direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato di cui alla legge 25 maggio 1895, n. 350.

« In esecuzione di quanto sopra, il Consorzio ha diffidato, in data 25 dicembre 1952, la ditta appaltatrice a riprendere i lavori nel termine di giorni dieci di cui al citato articolo e alla scadenza di detto termine si è proceduto, con testimoni, alla constatazione che la ditta non aveva provveduto alla ripresa dei lavori. In conseguenza di che sono stati eseguiti gli accertamenti dello stato di consistenza dei materiali e delle attrezzature esistenti in diciassette cantieri di lavoro; operazioni che sono ormai ultimate.

« Trattasi, quindi, al momento, di riprendere i lavori e, a questo scopo, la Cassa esaminerà se convenga trattare per l'accollo di essi con ditte di particolare competenza ed attrezzatura ».

Il Ministro: CAMPILLI.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

PALAZZOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che la questura di Roma ha diramato a tutte le autorimesse della provincia una circolare per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), secondo la quale i titolari di autorimesse e motorimesse dovrebbero compilare e trasmettere ai commissariati di pubblica sicurezza competenti, due volte al giorno (alle ore 8 e alle ore 20), la scheda di ciascuna automobile o motociclo o motoscooter custoditi nelle loro autorimesse. E se inoltre è a sua conoscenza la ragione per la quale le schedine per l'ingombrante, dispendioso, inutile e defatigatorio lavoro di cui sopra debbono essere acquistate esclusivamente presso la Tipo-Lito-Etruria » (già orale 4355).

RISPOSTA. — « La Questura di Roma ha ritenuto doveroso ripristinare la disciplina, trascurata nel turbolento periodo del dopo guerra, di cui all'articolo 196 del regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in quanto la sua inosservanza dava luogo a inconvenienti e a difficoltà di ricerche pregiudizievoli al servizio.

« Non è esatto, per altro, che agli esercenti sia stato imposto l'obbligo di compilare e consegnare due volte al giorno la scheda di ciascun autoveicolo custodito nei rispettivi locali.

« Non è stata, infine, né poteva essere data ad alcuna tipografia l'esclusiva per la stampa delle schede, con obbligo agli esercenti di provvedersi soltanto presso di essa.

« Gli esercenti sono liberi di far stampare le schede per proprio conto presso qualsiasi tipografia, purché siano rispettati la leggenda ed il formato ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

PALAZZOLO. — *Al Ministro dell'interno,* — « Per sapere se non ritenga di emanare le norme regolamentari previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1943, n. 156, onde concedere i benefici spettanti agli ex appartenenti all'U. N. P. A. in riconoscimento dell'opera da essi prestata, con rischio della vita, in un tragico momento della vita nazionale ». (10.699).

RISPOSTA. — « Il regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, concernente i servizi di guerra del Ministero dell'interno, prevede la concessione di particolari benefici limitatamente al personale che, impiegato negli anzi-

detti servizi, abbia riportato ferite, lesioni od infermità, da cui sia derivata la perdita o la menomazione della capacità lavorativa.

« I decreti ministeriali previsti dall'articolo 5 del citato regio decreto-legge 9 giugno 1953, n. 588, sono stati regolarmente emanati e riguardano l'assimilazione dei gradi con i corrispondenti delle forze armate e le modalità di documentazione dell'evento dannoso subito dagli aventi diritto ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

PALAZZOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se, in considerazione dei servizi che rendono disinteressatamente alla giustizia i vicepretori onorari, non ritenga di accordare lo stesso trattamento adottato per gli altri magistrati, concedendo loro il libretto ferroviario ». (10.924).

RISPOSTA. — « Si comunica che il problema della concessione di riduzioni sui viaggi in ferrovia ai vicepretori onorari potrà essere preso in esame adeguatamente in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario per ciò che riflette la posizione di questi magistrati onorari ».

Il Ministro: ZOLI.

PIRRONE CAPANO. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1°) se è a loro conoscenza che ogni anno, sistematicamente, dall'inizio del dirigismo economico statale e certamente dal periodo fascista, in immediata prossimità e durante la raccolta delle olive, si svolgono grosse manovre di aggio per determinare artificialmente transitorie flessioni nel prezzo degli olii, a tutto danno del mercato delle olive e quindi della grande massa dei coltivatori e dei conduttori diretti degli oliveti che, per essere privi di frantoi propri o per urgente necessità di disponibilità liquide (e sono la grandissima maggioranza), sono costretti a vendere le olive stesse, privandosi della possibilità di molirle per conto proprio;

2°) più particolarmente da quali cause e da quali soggetti è stata diramata giorni or sono la falsa notizia (che ha determinato ovunque il crollo prima, indi la paralisi del mercato olivario), secondo cui lo Stato aveva disposta un'imminente vendita di ben diciannovemila quintali di olio commestibile da semi; notizia tardivamente smentita;

3°) quali provvedimenti sono stati presi o sono in fieri contro i responsabili di questi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

premeditati attentati all'economia agraria del Mezzogiorno per il vantaggio della grande speculazione industriale, che incetta olive a basso prezzo per vendere più tardi gli olii con altissimi margini di lucro;

4°) in qual modo si intenda agire per risolvere una buona volta il ritornante incubo degli olii da seme sia per evitare in avvenire la ripetizione di così incresciosi e dolorosi incidenti ed attuare, nell'interesse dei produttori piccoli e medi, una onesta difesa del mercato olivario ». (già orale 4401).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non è a conoscenza di manovre speculative verificatesi in questi ultimi tempi sul mercato oleario.

« La notizia della prevista vendita di 19.000 quintali di olio di semi della gestione statale risponde a verità. L'Alto Commissariato dell'alimentazione, infatti, aveva indetta una gara il 2 dicembre 1952 per l'alienazione di quintali 20.000 di olio di semi; tale gara, tenutasi il 13 stesso mese, non ha dato luogo ad aggiudicazione alcuna, non avendo le offerte raggiunto i limiti di prezzo su i quali si ritiene di dover difendere il mercato dell'olio di oliva.

« È da tener presente al riguardo che lo Stato ha assunto, da anni, un grave onere finanziario per la costituzione di scorte di olii alimentari e che il Tesoro non può non considerare l'opportunità di procedere, con le cautele del caso, a ridurne la consistenza, ora che la necessità di esse è diminuita. D'altro canto, le quotazioni correnti dell'olio di oliva non sono depresse, e la scarsa produzione dell'annata lascerà un'accentuata scopertura del fabbisogno di olii alimentari, in guisa da escludere preoccupazioni di tracollo dei prezzi, specie essendo prossima una regolamentazione dell'importazione intesa appunto ad equilibrare domanda ed offerta ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

POLANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato, od intenda adottare, per la liquidazione delle indennità di missione del 1° settembre 1952 ai dipendenti del catasto e sezione tecnica erariale di Sassari, liquidazione che essendo mancata ha costretto il personale di detta amministrazione ad una situazione di disagio, di privazioni fisiche e d'indebitamento, con seria ripercussione nella serenità delle stesse famiglie di essi dipendenti ». (10.439).

RISPOSTA. — « Le indennità di missione relative al secondo semestre dell'esercizio 1951-1952 effettivamente non sono state pagate ancora. Tale inconveniente non si è verificato per il solo Ufficio tecnico erariale di Sassari, bensì per tutti gli Uffici tecnici erariali di Italia. Ne è stata causa la insufficienza dei fondi stanziati e la mancata tempestiva integrazione.

« A colmare tale insufficienza sono stati presentati il secondo e terzo provvedimento di variazione del bilancio (atti parlamentari numeri 3099 e 3100) che attualmente si trovano all'esame della IV Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati in sede referente e che dovranno essere successivamente discussi e approvati dall'Assemblea ».

Il Ministro: VANONI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se si sia provveduto a liquidare la maggiorazione di pensione di guerra al titolare di pensione Manca Luigi, domiciliato a Sorgano (Cagliari), padre del militare deceduto Manca Giovanni, classe 1916, posizione al servizio indirette nuova guerra numero 503164, e già concessa con decreto ministeriale del 26 luglio 1952, n. 1703035 ». (10.814).

RISPOSTA. — « Con il decreto ministeriale del 7 luglio 1952, n. 1703045, è stata concessa a favore del signor Manca Luigi, padre del soldato Giovanni, la pensione privilegiata (tabella M), a decorrere dal 1° marzo 1950, elevata nella misura maggiorata della tabella O dall'8 dicembre 1951 e da durare a vita.

« Dal 1° marzo 1950 è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza.

« Il relativo ruolo di variazione, distinto con il numero 3300118, è stato trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro di Nuoro, con elenco del 28 gennaio 1953, n. 68 ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se si sia provveduto a liquidare la pensione di guerra, già concessa con decreto ministeriale del 25 ottobre 1952, n. 2326123, all'invalido Canu Francesco fu Baingio, classe 1897, posizione al servizio dirette nuova guerra numero 1251123 ». (10.815).

RISPOSTA. — « In esecuzione del decreto ministeriale del 25 ottobre 1952, n. 2326123, è stato emesso il certificato d'iscrizione (libretto) numero 5881042 a favore del signor

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Canu Francesco fu Baingio e trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro di Sassari con elenco del 5 febbraio 1953, n. 102 ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se si sia provveduto a liquidare l'assegno di previdenza concesso con decreto ministeriale del 26 luglio 1952, numero 1703584, al titolare di pensione di guerra Langiu Pietro, domiciliato in Ascheri, padre del militare deceduto Langiu Giuseppe, posizione al servizio indirette nuova guerra numero 476310 ». (10.816).

RISPOSTA. — « Con il decreto ministeriale del 4 luglio 1952, n. 1703584, è stato concesso a favore del signor Langiu Pietro, padre del soldato Giuseppe, l'assegno di previdenza a decorrere dal 1° aprile 1952 e da durare a vita.

« Detto assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 117 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

« Il relativo ruolo di variazione, distinto con il numero 3288173, è stato trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro di Sassari, con elenco del 10 gennaio 1953, numero 84 ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se si sia provveduto a liquidare quanto concesso con decreto ministeriale del 27 settembre 1952, n. 799418, alla titolare di pensione di guerra Serra Rosalia, domiciliata in Bonorva (Sassari), madre dei militari caduti Pintore Giovanni fu Bachisio caduto nella guerra 1915-18 e Pintore Giovanni fu Bachisio caduto nella guerra di Spagna, posizione al servizio indirette vecchia guerra numero 776145/II ». (10.818).

RISPOSTA. — « Con il decreto ministeriale del 12 settembre 1952, n. 799418, la pensione privilegiata (tabella M), già concessa al signor Pintore Bachisio, padre del soldato Giovanni, è stata volturata, nella misura della tabella O, a favore della signora Serra Rosalia, a decorrere dal 24 gennaio 1947 ed elevata dal 1° gennaio 1948 per il ripristino della pensione per il figlio Giovanni Maria, camicia nera caduta nella guerra di Spagna.

« Dal 1° marzo 1950 è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza.

« Il relativo ruolo di variazione, distinto con il numero 540678, è stato trasmesso al-

l'Ufficio provinciale del tesoro di Sassari, con elenco del 10 gennaio 1953, numero 84 ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico di quei carabinieri che in Guspini (Cagliari):

1°) sono intervenuti per sciogliere con la forza un gruppo di cittadini che, dopo essersi raccolti davanti al monumento dei Caduti, deponendovi due corone in memoria della medaglia d'oro Eugenio Curiel, ucciso dai fascisti, ascoltavano la lettura della motivazione della medaglia d'oro;

2°) hanno fermato diverse persone, tra i quali Raffaele Serra che leggeva tale motivazione.

« E se non ritenga che un siffatto modo di procedere in detta occasione sia da considerare come un grave atto verso la memoria di un glorioso Caduto e un'offesa alla eroica Resistenza ». (10.856).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti è risultato che:

1°) i carabinieri intervennero soltanto per ordinare lo scioglimento di un corteo non autorizzato;

2°) l'organizzatore della manifestazione, signor Raffaele Serra, dopo essere stato accompagnato alla stazione dei carabinieri per le contestazioni e gli accertamenti necessari, venne subito rilasciato;

3°) del fatto, è stata investita l'Autorità giudiziaria ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se sia stata accolta o se verrà accolta la richiesta del comune di Mara (Sassari) per la concessione di un cantiere di lavoro, inserito al numero 34 del piano presentato dall'Ufficio provinciale del lavoro per l'esercizio 1952-53 e trasmesso al Ministero in data 25 ottobre 1952 con nota numero 19011.

« Detto cantiere sarebbe destinato alla sistemazione della strada comunale « Filighese-Bombei » come continuazione dei lavori in parte eseguiti dal cantiere precedente numero 02520 ». (10.901).

RISPOSTA. — « Si comunica al riguardo che, per il comune di Mara (Sassari), è stato già concesso, in questo esercizio finanziario, un cantiere di lavoro per la sistemazione delle strade « Filighese-Bombei », in cui verranno

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

occupati 50 operai per tre mesi e per un importo di lire 3.168.596.

« La prima anticipazione di fondi per lire 1.550.000 è stata effettuata in data 30 gennaio 1953 con ordine di pagamento numero 36983 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere, in rapporto a ciascuna delle discipline mediche poste a concorso, il numero delle abilitazioni alla libera docenza concesse, durante la sessione 1951, a candidati non compresi nel ruolo dei combattenti e perseguitati politici ». (10.763).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere, per ciascuna delle discipline mediche, il numero delle abilitazioni alla libera docenza concesse nella sessione indicata con ordinanza ministeriale 29 aprile 1950, ai candidati non ammessi a fruire di particolari agevolazioni previste per talune categorie. In relazione a ciò si trasmette l'unito prospetto statistico nel quale sono indicati, per ciascuna materia, il numero dei posti stabiliti dalla citata ordinanza, il numero dei

candidati ammessi agli esami, nonché il numero delle abilitazioni conferite sia a candidati compresi entro il numero delle abilitazioni previste, sia a candidati non compresi nel detto numero ma che, avendo superato tutte le prove d'esame, sono stati dalle commissioni giudicatrici proposti per il conferimento dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640.

« Com'è noto, il sopracitato articolo stabilisce che il « Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore ha facoltà di conferire l'abilitazione all'esercizio della libera docenza anche ai candidati che, non risultando compresi nel numero massimo delle abilitazioni previste per ciascuna, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 349, abbiano tuttavia superato tutte le prove d'esame ».

« Dai dati del prospetto risulta che, in complesso, le materie a concorso furono 38: per complessivi posti 195; i candidati numero 1062, dei quali a 190 venne conferito l'abilitazione entro il numero ed a 119 l'abilitazione ai sensi della disposizione testé riportata ».

Il Ministro: SEGNI.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

| Malattie previste dall'ordinamento didattico della Facoltà di Medicina e chirurgia | Posti stabiliti | Numero dei candidati | ABILITATI | | TOTALE |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | entro il numero | oltre il numero | |
| Anatomia chirurgica e corso di opezioni . . . | 4 | 23 | 4 | 4 | 8 |
| Anatomia e istologia patologica | 8 | 39 | 8 | 9 | 17 |
| Anatomia umana normale | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze | 3 | 3 | 2 | — | 7 |
| Chimica biologica | 5 | 23 | 5 | 2 | 2 |
| Clinica chirurgica | 6 | 75 | 6 | — | 6 |
| Clinica malattie nervose e mentali | 8 | 36 | 8 | 8 | 16 |
| Clinica malattie tropicali e subtropicali | 4 | 17 | 4 | 3 | 7 |
| Clinica dermosifilopatica | 6 | 20 | 6 | 6 | 12 |
| Clinica medica generale e terapia medica | 6 | 36 | 6 | 4 | 10 |
| Clinica oculistica | 6 | 20 | 6 | 6 | 12 |
| Clinica odontoiatrica | 4 | 17 | 4 | 3 | 7 |
| Clinica ortopedica | 5 | 23 | 5 | — | 5 |
| Clinica ortopedica | 5 | 23 | 5 | — | 5 |
| Clinica ostetricia e ginecologica | 8 | 42 | 8 | 4 | 12 |
| Clinica otorinolaringiatrica | 6 | 29 | 6 | 2 | 8 |
| Clinica pediatrica | 6 | 40 | 6 | 4 | 10 |
| Criminologia | 1 | 4 | — | — | — |
| Farmacologia | 5 | 7 | 3 | — | 3 |
| Fisiologia umana | 5 | 11 | 5 | — | 5 |
| Idrologia medica | 2 | 7 | 2 | — | 2 |
| Igiene | 6 | 21 | 6 | 4 | 10 |
| Istologia ed embriologia generale | 4 | 8 | 4 | — | 4 |
| Malattie infettive | 4 | 30 | 4 | 3 | 7 |
| Medicina del lavoro | 4 | 15 | 4 | 4 | 8 |
| Medicina legale e delle assicurazioni | 5 | 8 | 5 | — | 5 |
| Microbiologia | 4 | 25 | 4 | 4 | 8 |
| Parassitologia | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Patologia generale | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 |
| Patologia speciale medica e propedeutica clinica | 12 | 134 | 12 | 18 | 30 |
| Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica | 12 | 141 | 12 | 12 | 24 |
| Psicologia | 4 | 11 | 4 | — | 4 |
| Puericoltura | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| Radiologia | 5 | 28 | 5 | 3 | 8 |
| Scienza dell'alimentazione | 4 | 4 | 3 | — | 3 |
| Semeiotica medica | 4 | 45 | 4 | 4 | 8 |
| Storia della medicina | 2 | 12 | 2 | — | 2 |
| Tisiologia | 8 | 52 | 8 | 2 | 10 |
| Urologia | 4 | 18 | 4 | 3 | 7 |
| TOTALI | 195 | 1.062 | 190 | 119 | 309 |

(a) Su parere favorevole del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

ROSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non possa provvedere tempestivamente, laddove sia necessario, a rimediare nelle scuole medie, specialmente in quelle ad indirizzo classico, ai danni che eccessivi oneri didattici provocano alla vita mentale ed allo sviluppo degli allievi, e se non sia possibile imprimere all'insegnamento un carattere più educativo e formativo che non mnemonico ». (10.769).

RISPOSTA. — « Il problema degli orari di insegnamento e dei programmi di studio negli istituti e scuole di istruzione secondaria è stato sempre oggetto di approfondito studio da parte del Ministero. Già in alcuni casi si è intervenuti al fine di adeguare gli uni e gli altri sia alle possibilità degli allievi, sia alle effettive esigenze della scuola.

« Indipendentemente da ciò, il problema è stato già affrontato nella sua generalità, e sono stati già stilati dalla Consulta didattica i nuovi programmi di insegnamento per i vari gradi e tipi di scuola.

« Tali programmi sono attualmente allo studio di una apposita commissione già insediata il giorno 5 marzo 1953, commissione che ha il compito precipuo di alleviare appunto, compatibilmente con la serietà degli studi, gli eccessivi oneri didattici agli allievi, specie nel delicato periodo del loro sviluppo, e di far sì che l'insegnamento assuma un carattere più educativo e formativo ».

Il Ministro: SEGNI.

SAIJA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere — tenuta presente la risposta del 31 marzo 1952, numero 666/2035, data alla precedente interrogazione numero 7213, con la quale l'interrogante sollecitava provvedimenti circa l'adeguamento dell'attuale irrisoria indennità di alloggio ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri — se non ritenga opportuno riesaminare la situazione e comunicare gli eventuali fatti nuovi che in senso positivo siano intervenuti al riguardo ». (10.743).

RISPOSTA. — « È tuttora in corso l'istruttoria per il provvedimento concernente la rivalutazione dell'indennità di alloggio per gli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze di polizia ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali ragioni ancora si oppongono alla liquidazione della pensione in favore dell'invalido di guerra sottotenente in servizio permanente effettivo Pistaccio Gen-

naro fu Luigi, classe 1914, che da anni è stato riconosciuto in diritto della pensione di seconda categoria ». (10.594).

RISPOSTA. — « Nei riguardi del signor Pistaccio Gennaro fu Luigi, con elenco del 17 febbraio 1953, numero 38978, è stato inviato uno schema di progetto concessivo al Comitato di liquidazione per l'esame e la conseguente approvazione ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali ragioni si oppongono alla liquidazione della pensione di guerra dovuta al militare invalido Porrone Dante di Alessandro, posizione numero 1279209, classe 1922, cui fu riconosciuto il diritto a pensione di prima categoria ». (10.638).

RISPOSTA. — « Per poter definire la pratica di pensione del signor Porrone Dante di Alessandro si attende che la Direzione dell'ospedale militare di Roma trasmetta la copia della cartella clinica chiesta e sollecitata varie volte ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quando intenderà disporre la visita per nuovi accertamenti sanitari in favore dell'invalido di guerra Berardo Angelo fu Vincenzo, classe 1908, residente a Duronia (Campobasso), che ne ha fatto domanda da oltre tre anni ». (10.642).

RISPOSTA. — « Nei riguardi del signor Berardo Angelo fu Vincenzo è stato compilato e trasmesso, con elenco del 4 marzo 1953, numero 39433, al Comitato di liquidazione, per l'esame di merito, un progetto con il quale si propone di liquidare una indennità per una volta tanto pari ad una annualità di ottava categoria ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il militare Lombardi Italo fu Carlo, della classe 1915, residente nel comune di Vastogirardi (Campobasso) non sia stato ancora sottoposto a visita medico-legale, malgrado le ripetute istanze che l'interessato ha avanzate da alcuni anni ». (10.740).

RISPOSTA. — « In data 4 marzo 1953 è stata disposta la visita del signor Lombardi Italo fu Carlo presso la commissione medica pensioni

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

guerra di Caserta. Contemporaneamente sono stati chiesti rispettivamente al distretto militare di Campobasso ed agli ospedali di Bologna, Piacenza e Bari la copia del foglio matricolare e gli atti sanitari.

« Si precisa che il fascicolo di pensione è stato iniziato su domanda presentata dall'interessato nel luglio 1952 e che in atti non esistono altre istanze ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica di pensione per il signor Minicucci Antonio fu Salvatore, padre del caduto Riccardo, da Limosano (Campobasso), la cui domanda è in posizione n. 124.679 ». (10.822).

RISPOSTA. — « La pratica di pensione del signor Minicucci Antonio, padre del defunto avierno scelto Riccardo, è stata definita con provvedimento trasmesso al comitato di liquidazione, per l'esame di merito il 6 marzo 1953, con elenco n. 49.619 ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

TREMELLONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se rispondono a verità le voci intorno a un mutamento sostanziale dello statuto della Fiera di Milano. Tale statuto fu elaborato dal Consiglio generale della Fiera stessa, e sottoposto alla ratifica del Ministero. Parrebbe ora che il testo approvato dai consiglieri della Fiera venga — senza appello — mutato nel senso di restringere notevolmente l'autonomia dell'ente, anche col sicuro risultato di rendere meno efficiente la funzionalità organizzativa, portandola su basi più burocratiche e meno vicine agli interessi di una iniziativa che deve solo alle proprie intrinseche capacità il meritato successo degli ultimi anni », (già orale 4518).

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che le modifiche allo statuto, proposte dal Consiglio generale della Fiera di Milano, furono, per effetto delle norme vigenti, sottoposte da questo Ministero al Consiglio di Stato,

« Questo Ministero ha già comunicato al Consiglio generale della Fiera il testo delle varianti suggerite dal Consiglio di Stato, per le determinazioni di competenza.

« Con l'occasione si comunica che il Ministero in conformità dei compiti che la legge gli assegna, si limita a vigilare sulla Fiera di

Milano come su qualunque manifestazione fieristica, senza interferire sull'autonomia dell'ente stesso ».

Il Ministro: CAMPILLI.

TROISI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere in pual modo intendano ovviare ai gravi inconvenienti derivanti dal metodo di accertamento dell'imposta di famiglia, che viene eseguito con i più disparati criteri, sotto l'influsso delle particolari esigenze dei bilanci comunali e spesso con uno spirito non alieno da faziosità politica. Riconosciuto il principio che la manovra della imposizione diretta debba lasciarsi allo Stato, il solo blocco delle aliquote stabilito dalla legge sulla perequazione tributaria dell'11 gennaio 1951, n. 25, si è rivelato insufficiente; onde si ravvisa la necessità di giungere alla unificazione dell'accertamento, anche per coordinare la finanza locale con quella statale, essendo unico il contribuente sul quale si riversano sia i tributi erariali che quelli locali, unica la fonte di ricchezza da cui gli enti impositori traggono i mezzi finanziari ». (10491).

RISPOSTA. — « La vigente disciplina legislativa dell'imposta di famiglia, dettata dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è ispirata al principio della netta autonomia dell'imposta di famiglia: principio questo che risponde alla divergenza strutturale esistente fra l'imposta complementare sul reddito.

« Secondo la legislazione vigente, il soggetto dell'imposta complementare è la persona fisica: s'intende, invece, per famiglia, come soggetto della relativa imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica.

« In dipendenza della diversa nozione dei soggetti, non coincide nemmeno l'oggetto delle due imposte. Mentre l'imposta complementare colpisce la somma dei redditi propri del contribuente, e di quelli di altre persone, quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, l'imposta di famiglia colpisce al nome di una sola persona, il capo di famiglia, l'agiatazza dell'unità economica; e l'agiatazza si determina, secondo la giurisprudenza, sia in base ad elementi diretti (redditi o proventi di qualsiasi natura) sia in base ad elementi dai quali l'agiatazza può desumersi indirettamente.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

« È, ancora, da considerare che mentre per l'imposta complementare la legge fissa specifici criteri da seguirsi per la valutazione dei redditi fondiari, industriali, commerciali e di lavoro, non altrettanto si verifica per l'imposta di famiglia, per la quale prescrive semplicemente che nella determinazione dell'imponibile si deve tener conto della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali; oltretutto di ogni altro indizio di ricchezza individuale.

« Le accennate divergenze di struttura fra i due ordini di imposizione non consentono, almeno nell'attuale momento, di addvenire alla invocata unificazione, che dovrebbe essere, in ogni caso, concessa con opportune e meditate riforme legislative.

« In ordine, poi, ai censurati criteri cui si atterrebbero i comuni nell'accertamento dell'imposta in parola, è da tener presente che alla più favorevole progressione di aliquote, adottate dal 1° gennaio 1952, in uno con l'introduzione di una adeguata quota esente, ha dovuto far riscontro una generale revisione degli imponibili accertati negli anni precedenti, resa necessaria sia dalla esigenza di adeguare l'estimazione a redditi reali, in quanto l'antecedente estimazione era largamente influenzata dalla elevatezza delle corrispondenti aliquote, sia dalla necessità di acquistare all'imposta le variazioni in aumento dei redditi verificatesi dall'epoca — ormai relativamente remota — dei precedenti accertamenti,

« I contribuenti hanno, comunque, il rimedio del ricorso contro gli accertamenti alle commissioni, alle quali spetta in definitiva di correggere eventuali errori e di scogliere una efficace azione di moderazione e di giustizia perequativa ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se dal 1° gennaio 1953 vengano riscossi i « diritti casuali » e, in caso affermativo, in base a quale disposizione ». (10.426).

RISPOSTA. — « Con legge 14 febbraio 1953, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1953, n. 39), portante nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli

uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti, è stata prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 1953, l'applicazione degli anzidetti diritti e compensi ».

Il Ministro: VANONI.

ZAGARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quale sia stato l'esito degli studi della Commissione interministeriale finanze-agricoltura per la revisione delle leggi concernenti il demanio armentizio, al fine di un più razionale uso dei suoli demaniali, passibili di utilizzazione più rispondente alle odierne esigenze dell'agricoltura nazionale capaci di un maggiore assorbimento della mano d'opera agricola disoccupata.

« Ciò allo scopo di integrare l'estensione dei comprensori soggetti all'opera di riforma dell'ente per la valorizzazione della Puglia della Cassa per il Mezzogiorno, e per dare inizio ad una efficace azione di incremento del capitale zootecnico nazionale, ed evitare, infine, una sperequazione di trattamento tra la proprietà pubblica e quella privata in sede di applicazione delle vigenti leggi sulla riforma agraria », (già orale 4473).

RISPOSTA. — « In effetti questo Ministero ravvisando come la legislazione in atto sui tratturi — nel periodo ormai non breve di applicazione — non avesse dato i risultati a suo tempo sperati, volle lo scorso anno sottoporre a particolare esame la materia per vedere se e quali modifiche fossero da promuovere nella legislazione medesima. Per tale compito ritenne di avvalersi della collaborazione di una apposita commissione composta di esperti: commissione alla quale è da presumere intenda riferirsi l'onorevole interrogante.

« Sulla base dei lavori svolti dalla commissione, è ora allo studio uno schema di disegno di legge che si ispirerà anche ai principi esposti dall'onorevole interrogante e sui quali questo Ministero non può, in linea di massima, che dichiararsi consenziente ».

Il Ministro: FANFANI.